ALLEGATO ALLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1954.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALBARELLO: Assenze dal servizio per malattia dei dipendenti statali. (4586) . 8034

ALBARELLO: Assunzione di lavoratori sprovvisti del nullaosta dell'ufficio di collocamento di Bevilacqua (Verona). (4587) 8034

AMICONI: Corresponsione di un indennizzo agli olivicultori del Molise danneggiati da calamità atmosferiche. (3548) . . . 8035

AMICONI: Inclusione nell'elenco dei territori montani del comune di Isernia (Campobasso). (4277) 8036

BAGLIONI: Integrazione del contributo governativo ai consorzi provinciali antitubercolari. (2853). 8036

BARTOLE: Autorizzazione all'esercizio di farmacie di familiari del titolare vivente. (4673) 8039

BERLINGUER: Integrazione del contributo governativo ai consorzi provinciali antitubercolari. (3154) 8040

BERLINGUER: Prolungamento della strada di bonifica da Sassari alla « spiaggia della Pelosa ». (4118) 8040

BONTADE MARGHERITA: Installazione del telefono pubblico nella frazione di Ferrarello Soprana (Palermo). (4735) . . 8040

BOZZI: Ampliamento dell'ufficio postale del quartiere Centocelle in Roma. (4103) . 8041

BUFARDECI: Costruzione dell'autostrada Siracusa-Catania. (4991) 8041

BUFFONE: Inquadramento in ruoli speciali degli impiegati dell'ex Ministero dell'Africa italiana. (4748) 8041

CANDELLI: Riscossione di addizionale alle imposte di consumo da parte della ditta Lovelli di Castellaneta (Taranto). (4891) 8042

CAVAZZINI: Otturamento del cavo Bentivoglio nella piazza di San Pietro Polesine nel comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo). (2303). 8043

CERVONE: Provvidenze per i proprietari di aranceti di Fondi (Latina) danneggiati dal maltempo. (4185) 8043

CERVONE: Concessione dell'indennità per lavoro notturno ai telegrafisti dell'amministrazione delle poste e telegrafi. (4546) 8044

PAG.

CHIARAMELLO: Irregolarità nel servizio telefonico interurbano della rete del Piemonte. (4715) 8044

CHIARINI ed altri: Ripristino delle tabelle indicative dei nomi degli abitati attraversati da strade. (4917) 8045

COLOGNATTI: Attendibilità dell'esistenza di un nuovo progetto per la soluzione del problema di Trieste. (5027) 8045

COLITTO: Concessione del contributo per miglioramenti fondiari ad agricoltori del comune di Filignano (Campobasso). (4046) 8045

COLITTO: Istituzione di un ufficio telefonico nella stazione ferroviaria di Montenero di Bisaccia (Campobasso). (4810) . . . 8046

DEL FANTE: Sistemazione in ruolo di personale avventizio delle Camere di commercio. (4763) 8046

DE MEO: Ricostituzione della pretura nel comune di Cagnano Varano (Foggia) (4822) 8047

DI MAURO: Ritardi del treno At 425 Catania-Palermo. (4865) 8047

FOA e GUGLIELMINETTI: Procedura e garanzie per la concessione dei mutui in favore dei territori montani. (3514) . . 8047

GUADALUPI e BOGONI: Trattamento economico del personale giornaliero dipendente dal commissariato nazionale per la G. I. (3305) 8049

GUGLIELMINETTI ed altri: Integrazione del contributo governativo ai consorzi provinciali antitubercolari. (3446) 8049

MAGLIETTA: Uniformità del trattamento *ad personam* tra operai ed impiegati del Consorzio nazionale produttori canapa. (4681) 8049

MICELI: Applicazione di ritenute sulla paga degli operai del cantiere di lavoro n. 06771 del comune di Ioppolo (Catanzaro). (4569) 8050

MICHELI: Costruzione dell'acquedotto consorziale del Pescia (Perugia). (4697) . 8050

MUSOTTO e FIORENTINO: Pagamento di contributi per invalidità e vecchiaia da parte dei salariati dell'amministrazione dei monopoli di Stato. (4608) 8051

PAG.

PEDINI e GITTI Elevazione dei limiti per le operazioni a risparmio negli uffici postali di terza classe. (4079) . . 8051

PEDINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei fattorini telegrafici provvisori. (4661) . 8051

POLANO: Liquidazione dell'indennità per fine lavori agli operai del cantiere di lavoro n 12009 nel comune di Bono (Sassari). (4929) 8052

POZZO: Acquisizione agli archivi di Stato di documenti dell'archivio segreto della repubblica sociale italiana. (4334) . . 8052

RICCIO Costruzione di un edificio postale nel comune di Resina (Napoli) (3854) 8053

RICCIO: Costruzione di un edificio postale nel comune di Marigliano (Napoli). (3927) 8053

SANTI. Misura dei contributi sindacali versati dalle aziende I. R. I. alla Confederazione generale italiana dell'industria. (3689) 8053

SCARASCIA: Determinazione arbitraria dei contributi per opere di miglioramento e trasformazione fondiaria ed agraria da parte dell'ispettorato compartimentale della Puglia (4256) 8053

SCIORILLI BORRELLI: Corresponsione della 13ª mensilità ai pensionati dalla Cassa speciale autoferrotramvieri e navigatori. (4580) 8054

SCOTTI Importazione delle uova. (4234) 8054

SENSI. Tutela dell'attività dei rappresentanti vettori per l'emigrazione. (5045) 8055

SPADAZZI Trasformazione in distretto autonomo dell'impianto telefonico nel comune di Cerreto Guidi (Firenze). (4666) 8055

SPALLONE: Deferimento all'autorità giudiziaria dell'ufficiale postale del comune di Ortucchio (Aquila). (4572) . 8056

SPAMPANATO· Miglioramento degli assegni familiari ai lavoratori delle aziende di credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati (4581) 8056

SPAMPANATO. Pubblicazione di documenti segreti sul settimanale *Epoca*. (4983) 8056

TITOMANLIO VITTORIA: Aumento della valutazione dei titoli di concorso relativi al servizio prestato nella scuola elementare (4691) 8058

TROISI· Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli impiegati tecnici dell'amministrazione monopoli. (4318) 8058

TURCHI· Integrazione del contributo governativo ai consorzi provinciali antitubercolari (2743) 8059

ZANIBELLI e CALVI: Sistemazione in ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione. (4616) . . 8059

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se intende dare chiare disposizioni in materia di malattia del dipendente statale.

« Si osserva, infatti, in proposito, che, se la malattia del dipendente statale cade prima del congedo ordinario, viene conteggiata in conto congedo ordinario, obbligando così lo statale, nel caso predetto, a dover chiedere poi, per effettuare il suo normale congedo, un congedo straordinario che molte volte non viene concesso. Se lo statale, invece, viene ad ammalarsi dopo aver effettuato il congedo ordinario, i giorni di assenza per comprovata malattia gli sono giustamente conteggiati a questo titolo.

« Da quanto sopra si deduce che la malattia, se avvenuta prima del congedo ordinario e comprovata, dovrebbe essere conteggiata a questo titolo e non in conto congedo ». (4586).

RISPOSTA. — « Come è noto, la norma di cui all'articolo 36 della costituzione concernente il diritto dei lavoratori alle ferie retribuite, è stata dal Consiglio di Stato ritenuta programmatica e non precettiva.

« Pertanto, nei confronti dei dipendenti statali, fino alla emanazione di nuove disposizioni legislative, la materia delle ferie è regolata tuttora dall'articolo 95 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

« Da tale articolo si rileva che la concessione del congedo annuale di un mese al dipendente è una facoltà dell'amministrazione.

« La durata di tale congedo può, sempre in base a tale norma, essere raddoppiata per causa grave.

« Nel caso che l'infermità si prolunghi, l'impiegato può, a domanda o d'ufficio, essere collocato in aspettativa per il periodo massimo di un anno.

« L'amministrazione pubblica non ha alcuna facoltà di applicare, come dall'onorevole interrogante proposto, un sistema diverso da quello risultante dalle norme di legge in vigore ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SCALFARO.

ALBARELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intende ordinare all'ispettorato provinciale del lavoro di Verona un sopraluogo nelle aziende agricole Danieli Danilo, Borin Virgilio ed altre del comune di Bevilacqua.

« Risulta all'interrogante che nelle aziende dianzi citate lavorano una cinquantina di

donne braccianti sprovviste del regolare nullaosta del locale ufficio di collocamento. A tali lavoratrici di conseguenza non vengono registrate sull'apposito libretto le giornate di lavoro ed essere non risultano perciò inscritte negli elenchi anagrafici perdendo così ogni diritto previdenziale ed assistenziale.

« I datori di lavoro, in questo modo, sfuggono inoltre al pagamento dei contributi unificati in agricoltura, vigendo in provincia di Verona il sistema dell'accertamento effettivo.

« Molte infrazioni di questo genere, esistenti in quasi tutti i comuni della provincia, sarebbero in buona parte eliminate se, in base alla legge, si addivenisse alla costituzione delle commissioni comunali di collocamento che risultano essere state ripetutamente richieste unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori ». (4587).

RISPOSTA. — « La mano d'opera assunta dalla ditta Danieli Danilo fu Giovanni per la conduzione in economia di ettari 48.51.40, è la seguente:

Annata agraria 1951-52:

giornate 1500 di salariato uomo
» 323 di avventizi donne
» 2100 di avventizi uomo
» 139 di avventizi donne addette alla lavorazione del tabacco.

Annata agraria 1952-53:

giornate 600 di salariato uomo
» 600 di salariato ragazzo
» 1941 di avventizi uomo
» 361 di avventizi donne
» 769 di avventizi donne addette alla lavorazione del tabacco.

« La ditta Borin Virgilio di Luigi, è affittuaria coltivatrice diretta di un fondo di ettari 12.39.00, situato in agro del comune di Bevilacqua di proprietà del signor Verdolini Gedeone.

« Risulta che tale ditta assunse un solo salariato uomo nel corso dell'annata agraria 1951-52 e nessun dipendente nell'annata agraria successiva, dato che uno dei figli del titolare, compiuti i 18 anni di età nell'ottobre 1952, ha sostituito il salariato stesso.

« La posizione contributiva della ditta Borin, accertata a matricola suppletiva 2ª serie 1953 per il 1952, all'articolo 8 del comune di Bevilacqua, è la seguente: giornate 300 di salariato uomo, corrispondenti a lire 37043, versate in tre rate nello stesso anno.

« Dal 1953 la ditta Borin non è stata più gravata di contributi, in quanto il fabbisogno tecnico-culturale della azienda è stato ed è sufficientemente coperto dalla mano d'opera familiare.

« Per quanto concerne, invece, le lamentate assunzioni di mano d'opera, l'ispettorato del lavoro ha potuto accertare che, in effetti, presso le aziende Danieli Danilo, Borin Virgilio, Andreotti Natale e Peretta Silvio vi sono state assunzioni di lavoratori senza il prescritto nulla osta dell'ufficio di collocamento.

« Di conseguenza, sono state elevate contravvenzioni a carico della ditta Danieli (per una lavoratrice) e delle aziende (per cinque).

« Si chiarisce, comunque, che tale mano d'opera, occasionale, e per lo più proveniente da paesi limitrofi, sfugge facilmente agli accertamenti del collocatore, per la brevità ed occasionalità dell'offerta di lavoro.

« Quanto, infine, all'espletamento delle funzioni del collocamento nel comune di Bevilacqua, si chiarisce che l'attuale responsabile venne nominato nel novembre 1953 in sostituzione di altro elemento ed allo scopo di una maggiore efficienza del servizio; mentre, circa la richiesta istituzione nel comune di cui trattasi, della commissione comunale per il collocamento, si fa rilevare che la commissione provinciale per il collocamento di Verona (unico organo competente a proporre la costituzione delle commissioni comunali, ai sensi dell'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586, che modifica l'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264) ha recentemente deciso, a maggioranza di voti, di non effettuare alcuna proposta in tal senso ».

Il Ministro: VIGORELLI.

AMICONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere — in considerazione della calamità abbattutasi nei giorni scorsi sul Molise e così come, del resto, è stato fatto in occasione di altre calamità pubbliche — se non ritenga giusto e doveroso che sia corrisposto un congruo indennizzo ai piccoli proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di oliveti, per i danni ingenti subiti a causa delle recenti forti nevicate ». (3548).

RISPOSTA. — « Gli interventi sollecitati dall'onorevole interrogante hanno formato già oggetto della interrogazione n. 3533, rivolta dall'onorevole interrogante medesima

a questo ministero e alla quale è stata data risposta il 30 aprile 1954.

« Come è stato comunicato con la suddetta risposta la mancanza di apposite disposizioni legislative e, quindi, di fondi di bilancio non consente al Ministero dell'agricoltura di intervenire mediante la concessione di contributi o sussidi, in favore degli olivicoltori del Molise che hanno subìto danni in conseguenza delle nevicate ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

AMICONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi per cui — pur essendone stata fatta regolare domanda il 9 ottobre 1952 — non è stato riconosciuto ancora comune montano, agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, il comune di Isernia, il cui reddito è eguale e a volte inferiore a quello dei comuni viciniori di Macchia d'Isernia, Longano, Santo Agapito, Miranda, Pesche, Pettoranello, ecc., già riconosciuti montani a tutti gli effetti ». (4277).

RISPOSTA. — « Come è noto, la inclusione dei comuni nell'elenco dei territori montani ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, è di esclusiva competenza della commissione censuaria centrale presso il Ministero delle finanze, la quale provvede a detta inclusione dopo aver accertato l'esistenza nei comuni interessati dei requisiti previsti dall'articolo 1 della citata legge.

« Per quanto riguarda il comune di Isernia (Campobasso), risulta che l'anzidetta commissione non ha accolto la domanda che il comune stesso ha rivolto per essere incluso nell'elenco dei territori montani, in quanto non ha riscontrato in quel territorio i requisiti voluti dalla legge.

« Infatti il dislivello tra la quota massima e quella minima è di metri 592, inferiore, pertanto, al minimo stabilito dall'articolo 1 della legge n. 991, mentre il reddito medio imponibile per ettaro è di lire 2.892, superiore, cioè, del 20 per cento al limite fissato dal citato articolo ».

Il Ministro: MEDICI.

BAGLIONI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere in relazione alla circolare 31 ottobre 1953, n. 530.20300.20/AG.:

a) la misura del contributo governativo corrisposta ad ogni singolo consorzio provinciale antitubercolare col sistema della quota « *pro capite* » sulla popolazione residente;

b) il corrispettivo contributo che sarebbe ad ogni consorzio assegnato seguendo il criterio di adeguarlo alla popolazione scoperta da assicurazione contro la tubercolosi;

c) come siano stati calcolati o a quali fonti siano stati attinti i dati statistici sui non assicurati.

« E per sapere se, qualora il nuovo sistema comporti un contributo inferiore al precedente, non ritenga opportuno integrarlo per ogni consorzio, fino alla copertura, in considerazione che esso è stato anche nel passato inferiore alle spese di spedalità dai consorzi sostenute, e che erano di pertinenza dello Stato, acciocché non si aggravi il disagio finanziario in cui si trovano tutti i consorzi non più in grado ormai di sodisfare alla funzione di prevenzione che gli è propria e per le conseguenti ripercussioni che si avrebbero sulla salute pubblica ». (2853).

RISPOSTA. — « Come è noto, i consorzi provinciali antitubercolari sono enti morali (articolo 271 del testo unico leggi sanitarie) che hanno un proprio bilancio e che di regola devono provvedere ai compiti di istituto con i mezzi forniti dagli enti consorziati (amministrazioni provinciali e comuni).

« Nell'immediato dopo-guerra, mentre da un lato l'endemia tubercolare si presentava sensibilmente aggravata in conseguenza dei disagi, dei danni e delle distruzioni ovunque prodotte, i consorzi provinciali antitubercolari, furono dell'azione di difesa antitubercolare, non si trovavano in condizioni di provvedere adeguatamente ai compiti di istituto per la disorganizzazione dei servizi e per la insufficienza dei bilanci non potendo le quote degli enti consorziati adeguarsi tempestivamente alla svalutazione in atto.

« Fu allora che l'Alto commissariato per la sanità dopo di aver provveduto a risanare il bilancio dei consorzi al 31 dicembre 1945, determinò di intervenire direttamente nelle spese di ricovero dei tubercolotici e predisposti, con la concessione ai singoli consorzi di un contributo annuo a rimborso delle spese incontrate nei ricoveri.

« L'entità dei contributi, come ovvio, venne fissata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; peraltro, praticamente, fu possibile rimborsare il totale delle spese di ricovero, grazie a varie successive integrazioni degli stanziamenti.

« Nel 1949, assestatasi la vita amministrativa della Nazione, riorganizzati gli enti di

assistenza antitubercolare, parve opportuno rientrare entro i limiti delle disposizioni di legge e riaffidare ai consorzi antitubercolari la piena responsabilità economica di tutti i servizi demandati.

« Pertanto, con circolare del 10 giugno 1949, n. 101, premesso che si doveva « considerare superato il periodo di grave perturbamento determinato dalla guerra sull'azione dei consorzi provinciali antitubercolari » l'A.C.I.S., in luogo di assumere a proprio carico l'intero onere entro le disponibilità del capitolo, ritenne di disciplinare la materia assegnando ai consorzi medesimi un contributo annuo, che per l'esercizio finanziario 1949-50, in relazione all'ammontare dello stanziamento fu fissato in lire 160 per abitante per le provincie dell'Italia settentrionale e centro-settentrionale ed in lire 175 per le provincie dell'Italia centro-meridionale, meridionale ed insulare.

« Con l'esercizio 1950-51 (circolare n. 77 del 20 giugno 1954) il contributo fu portato rispettivamente a lire 175 e a lire 195.

« Non vi è dubbio che il criterio di assegnazione, basato soltanto sul numero degli abitanti di ciascuna provincia era troppo semplicistico in quanto non teneva conto che molto diversa è nelle varie provincie la quota di popolazione che, rispetto al complesso, ricade sotto l'assistenza dei consorzi, in quanto diversa è la quota assistita in regime assicurativo. Così pure il criterio adottato non teneva conto che diversi sono gli aspetti epidemiologici della malattia nelle varie province, diverse le possibilità contributive degli enti che costituiscono i consorzi, diverse le condizioni economiche delle popolazioni da assistere.

« Nell'assegnazione dei contributi, evidentemente l'Alto commissariato fin da principio avrebbe dovuto tener conto di tutti questi elementi; non fu purtroppo possibile perché i dati di cui disponeva si palesavano assai incerti e non poterono essere utilizzati. Si preferì allora fare la sola discriminazione nel modo già detto, ed intervenire poi con qualche contributo straordinario e con i ricoveri diretti presso istituti vari ed in particolare presso il villaggio sanatoriale di Sondalo ed alcuni ospedali cosidetti convenzionati gestiti dalla Croce rossa italiana e dal S.M.O.M. in favore dei consorzi che via via venivano a trovarsi in maggiore difficoltà.

« Frattanto gli uffici provvedevano alacremente a raccogliere dati che consentissero di giungere ad un più equo criterio di distribuzione dello stanziamento a disposizione dell'Alto commissariato.

« Premeva soprattutto stabilire, in quanto ne è ovvia l'importanza, la diversa estensione nelle varie province dell'assicurazione contro la tubercolosi. Non vi è chi non veda, infatti, come sia ingiusto che alle province di Milano e di Napoli, le quali hanno press'a poco la stessa popolazione complessiva, venga erogato un sussidio di quasi uguale ammontare, laddove nella provincia di Milano la popolazione che ricade nella sfera di assistenza del consorzio si aggira intorno al 30 per cento della totale, nella provincia di Napoli la popolazione assistita dal consorzio è l'80 per cento della totale.

« Lo stesso Consiglio superiore di sanità in una seduta del 22 luglio 1953, approvava alla unanimità un ordine del giorno, firmato dai consiglieri Costantini, Gasbarrini e Perrino, in cui si affermava che il contributo dell'A.C.I.S. « deve essere erogato con esclusivo riferimento alla popolazione non assicurata che gravita sui consorzi provinciali antitubercolari e non, come avviene ora, con riferimento alla popolazione in genere ».

« E nelle medesima seduta veniva anche approvato un altro ordine del giorno, proposto dai consiglieri Costantini e L'Eltore con il quale, tra l'altro, si invitava il Governo a studiare una maggiore e più oculata distribuzione dei contributi dovuti dall'A.C.I.S. soprattutto nei riguardi di quelle provincie nelle quali più accentuata è la sperequazione tra non assicurati ed assicurati.

« A sua volta poi, il XI Congresso nazionale di tisiologia, promosso dalla federazione nazionale contro la tubercolosi tenutosi a Torino il 28-31 ottobre 1953, appprovava un ordine del giorno in cui tra l'altro veniva fatto invito all'Alto commissariato di adeguare i contributi per consorzio provinciale antitubercolare alla situazione epidemiologica della tubercolosi nelle singole provincie e alle necessità economiche dei consorzi in relazione ai loro compiti assistenziali in favore dei non assicurati.

« I dati sulla quota di popolazione ricadente nella sfera di assistenza dei consorzi per ciascuna provincia sono stati desunti da notizie fornite dagli stessi consorzi e sono stati integrati da elementi desumibili dalle pubblicazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« Affermato questo primo elemento di valutazione, per stabilire quale dovesse essere l'entità dell'intervento dello Stato in favore di ciascun consorzio, occorreva poi tener

conto anche degli altri elementi che dianzi sono stati accennati, pur trattandosi di valutazione estremamente difficile e non facilmente conducibile a dati obiettivi precisi.

« È noto come i dati di morbosità tubercolare (nuovi casi di malattia accertati nell'anno) e di morbilità (giornate di malattia da assistere) siano infidi perché condizionati da molti fattori soggettivi.

« Dall'insieme degli elementi di cui attualmente si è ancora in possesso non è facile affermare con sicurezza che in una provincia la morbosità e la morbilità tubercolari sono certamente superiori a quelle di un'altra provincia e viceversa. I sondaggi forniti da indagini schermografiche, dalle rilevazioni di allergia tubercolinica ecc., non sono sufficientemente estesi per autorizzare categoriche affermazioni non suscettibili di critica.

« E così l'asserzione che la industrializzazione del lavoro e l'esistenza di grandi complessi urbani siano fattori di maggiore morbosità e morbilità tubercolare, non è allo stato attuale sufficientemente suffragata da dati di fatto.

« Vi è anzi il Tizzano, noto in Italia per i suoi studi statistici, il quale ha trovato una significativa relazione positiva tra industrializzazione e diminuzione della mortalità tubercolare in Italia tra il 1924 e 1937, ed è anche noto che in altri Paesi europei, come ad esempio la Svizzera, la mortalità urbana per tubercolosi risulta inferiore a quella rurale.

« Dello stesso avviso è anche nei suoi numerosi lavori sulla materia, l'onorevole professore L'Eltore il quale peraltro mette in evidenza la difficoltà di fare in merito delle affermazioni categoriche.

« Occorreva, altresì, tener conto delle possibilità contributive degli enti consorziati e delle condizioni economiche delle popolazioni. Anche in questo settore tutte le affermazioni sono possibili e non vi è chi non veda la difficoltà di fare una graduatoria precisa di tutte le provincie. Di fronte a questa difficoltà si è ritenuto opportuno distinguere soltanto tre gruppi di regioni. Un gruppo comprendente le regioni del nord; un secondo gruppo comprendente il Veneto ed il Lazio ed un terzo gruppo comprendente le regioni del sud. A parte è stata considerata la Sardegna per la sua situazione veramente singolare sotto molteplici aspetti.

« Per altro, è necessario che anche gli enti consorziati (amministrazioni provinciali e comuni) provvedano ad elevare i contributi in misura tale da consentire ai consorzi di funzionare efficientemente. Questo Alto commissariato, allo scopo di meglio disciplinare la determinazione delle quote a carico degli enti consorziati, la relativa esazione, nonché i rapporti tra ospedali, comuni e consorzi per quanto riguarda l'onere dei ricoverati di urgenza, ha da tempo predisposto uno schema di provvedimento legislativo che modifichi i corrispondenti articoli del testo unico leggi sanitarie. Inoltre, per quanto riguarda in genere la situazione finanziaria dei consorzi sono stati richiesti i relativi dati allo scopo di conoscere la esatta situazione creditoria e debitoria dei consorzi provinciali antitubercolari al 31 dicembre 1953.

« Tutto ciò premesso, si soggiunge che questo Alto commissariato non ha mancato di esaminare con ogni attenzione la possibilità d'intervenire ulteriormente in favore dei consorzi, che tante benemerenze hanno acquistato nella lotta antitubercolare.

« Intanto, con recente provvedimento, attese le maggiori disponibilità offerte dallo schema di bilancio dello Stato per l'esercizio 1954-55, attualmente in esame presso il Parlamento, sono stati concessi ai consorzi provinciali antitubercolari contributi suppletivi per il 1954 per l'ammontare complessivo di lire 1.010.750.000.

« Pertanto, tenuto anche conto delle disposizioni impartite per un incremento dei ricoveri a carico totale dell'A.C.I.S., si ha motivo di ritenere che i consorzi stessi potranno adempiere con minori difficoltà ai compiti d'Istituto.

« Un ulteriore contributo potrebbe essere dato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che nel settore della tubercolosi ha ora raggiunto il suo equilibrio economico. Si confida che il predetto istituto vorrà aderire alle richieste di questo Alto commissariato di entrare a far parte viva della vita dei consorzi partecipando con contributi commisurati alla entità dei servizi che i consorzi stessi espletano in favore degli assicurati.

« Un nuovo apporto finanziario in questo senso migliorerebbe senza dubbio le attuali disagiate condizioni economiche dei consorzi provinciali antitubercolari.

« Per l'onorevole interrogante si allega un prospetto nel quale sono indicati:

a) i contributi erogati ai consorzi per l'anno 1953 sulla base della popolazione complessiva per provincia;

b) i nuovi contributi che verranno erogati per l'anno 1954 sulla base della popolazione non assistita in regime assicurativo,

c) i contributi suppletivi che verranno corrisposti per il 1954.

« La popolazione non assistita in regime assicurativo per ogni singola provincia è stata calcolata basandosi sul numero dei nuovi accertamenti affetti da tubercolosi riscontrati presso i dispensari antitubercolari nel biennio 1951-52 con la distinzione in assicurati e non assicurati.

« L'Alto commissariato ha rapportato tali dati, proporzionalmente al complesso della popolazione ritenendo di poter così ricavare la cifra della popolazione assicurata e di quella non assicurata con una apprezzabile approssimazione.

« I dati complessivi ricavati coincidono, infatti, con sufficiente esattezza, con quelli che è possibile ricavare dalle pubblicazioni dell'istituto nazionale della previdenza sociale ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

BARTOLE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se l'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sia applicabile a favore di figlio o coniuge di farmacista vivente il quale abbia rinunciato alla farmacia stessa, di guisa che la medesima sia stata messa a concorso.

« Poiché per l'articolo 113, lettera *c*), del citato testo unico il titolare, in caso di volontaria rinuncia, viene a decadere dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia prima che venga bandito il concorso, parrebbe logico all'interrogante che nel concorso che ne consegue al figlio o al coniuge del predetto non debba spettare alcuna posizione preferenziale ». (4673).

RISPOSTA. — « Si risponde all'uopo quanto segue:

« L'articolo 107 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, come è noto, dispone che nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista la cui farmacia sia stata messa a concorso, purché siano abilitati all'esercizio della professione.

« La questione che si agita verte sul punto se tale disposizione debba trovare applicazione nel solo caso in cui la farmacia sia stata messa a concorso per morte del titolare ovvero in ogni altro caso e, cioè, qualunque sia stata la causa che abbia determinato la decadenza dal diritto di esercizio e la conseguente messa a concorso della farmacia.

« Esaminata tale questione, si osserva quanto appresso.

« È noto che la legge 22 maggio 1913, numero 428, nel dare un assetto unitario alla precedente legislazione farmaceutica, introdusse un regime di esercizio vincolato stabilendo per l'avvenire alcuni principî fondamentali dei quali interessa qui rammentare: il sistema del pubblico concorso, il carattere strettamente personale dell'autorizzazione all'esercizio e quindi il divieto di trasferibilità della farmacia.

« Con l'articolo 5 di detta legge fu concessa nel concorso la preferenza a parità di titolo (preferenza relativa) in primo luogo al figlio e, in secondo luogo, alla vedova del farmacista precedente titolare della farmacia.

« Appare chiaro quindi che la norma non poteva trovare applicazione che nel solo caso del concorso conseguente alla morte del titolare.

« Successivamente, con il regio decreto-legge e, fra gli altri, fu modificato l'articolo 5 stabilendosi che nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista la cui farmacia sia stata messa a concorso.

« La ragione della sostituzione, nel testo della nuova norma (trasfusa poi nell'articolo 107 del testo unico sanitario) del termine coniuge a quello di vedova fu quella di rendere applicabile il beneficio nei confronti, oltre che del figlio, del coniuge in genere (vedova o vedovo) e non già quello di estenderlo in ogni altro caso.

« Si è di avviso che il legislatore del 1934, così come quello del 1913, non volle contemplare che la sola ipotesi della morte dell'autorizzato e, del resto, tale suo preciso intendimento risulta dalla relazione illustrativa del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, nella quale testualmente è detto « l'articolo 4 che modifica l'articolo 5 della legge riconosce un titolo di preferenza assoluta nel concorso al figlio e, in difetto di figli, al coniuge del farmacista che sia deceduto ».

« È inoltre da rilevare che il fondamento della norma dell'articolo 107 stà nella tutela degli interessi familiari. Essa si collega cioè alle aspettative familiari materiali e morali e mira ad agevolare il figlio e il coniuge superstite consentendo loro, quali continuatori della personalità del defunto e purché abilitati alla professione, di continuare a godere, con l'esercizio della farmacia, i frutti del lavoro del defunto titolare.

« A parte quindi ogni altra considerazione, è soprattutto lo spirito della norma che induce a farla ritenere applicabile nel solo caso della

morte dell'autorizzato, non potendosi invocare, per l'applicazione del beneficio in ogni altro caso di decadenza dell'autorizzazione, alcun principio giuridico od etico.

« Deve infine porsi in rilievo che l'articolo 107 è una norma di eccezione che nella sua pratica applicazione si concreta in una deroga al principio del divieto di trasmissibilità dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia.

« Tale principio che, già sancito dalla legge del 22 maggio 1913, n. 468, rimane fondamentale nel vigente regime giuridico della materia, resterebbe pressocché annullato ove alla norma si attribuisse portata sì lata da trovare applicazione in tutte le ipotesi di cessazione dell'autorizzazione e di successivo concorso.

« In particolare va rilevato che l applicazione del beneficio nei casi in cui la farmacia sia messa a concorso a seguito di rinuncia da parte del titolare per aver egli conseguito la titolarità di altra farmacia — e sono questi i casi che più facilmente possono presentarsi — favorirebbe un ingiustificato concentramento di autorizzazioni nella stessa famiglia.

« Per le suesposte considerazioni, si è dell'avviso che la norma dell'articolo 107 possa trovare applicazione esclusivamente nel caso del concorso conseguente alla morte del titolare della farmacia ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

BERLINGUER. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se sia esatta la notizia, data al convegno nazionale dei presidenti dei consorzi provinciali, tenuto in Roma il 12 gennaio 1954, secondo la quale, mentre i contributi per i predetti consorzi del Mezzogiorno sarebbero stati giustamente aumentati di circa 422 milioni, quelli in favore degli altri sarebbero diminuiti di 1 miliardo e 632 milioni, con una differenza globale di 1 miliardo e 210 milioni; e se non ritengano che, restando fermi i primi aumenti per le zone più depresse verso le quali è dovere elementare svolgere opera sempre più intensa, sia iniqua ogni diminuzione per le altre regioni predisposta in contrasto con gli ordini del giorno recentemente approvati dal Parlamento, con le giuste esigenze prospettate dall'IX congresso di tisiologia, dal consiglio nazionale della federazione italiana per la lotta contro la tubercolosi, dal consiglio direttivo dell'U.L.T. e soprattutto rispondenti alla inderogabile necessità di intensificare in tutto il Paese l'opera di assistenza sanitaria affinché sia arginato un flagello sociale di così vasta portata, che colpisce specialmente le classi più povere, tenendo presente che questa necessità dovrebbe ritenersi di gran lunga prevalente in confronto alla erogazione di altri ingenti fondi per destinazioni spesso superflue, quando non siano addirittura dissipati o diretti a finalità antisociali e dannose per la nazione ». (3154).

(Vedi risposta all'onorevole Baglioni, numero 2853).

BERLINGUER. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se ritengano giusto ed opportuno intervenire affinché la strada di bonifica in ricostruzione tra Sassari e la frazione Stintino venga prolungata di pochissimi chilometri sino alla località spiaggia della Pelosa, come è stato già proposto dal Ministero della giustizia; e ciò per contribuire al risanamento della zona, offrire un accesso di grande valore turistico a detta spiaggia, e costruire una indispensabile linea di comunicazione con la colonia penale e la stazione sanitaria internazionale dell'isola dell'Asinara ». (4118).

RISPOSTA. — « Il prolungamento della strada di bonifica Sassari-Stintino fino alla località spiaggia della Pelosa non è compreso nel piano delle opere di bonifica, che dovranno essere eseguite in Sardegna a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

« In considerazione, però, dei motivi rappresentati a questo comitato dal Ministero di grazia e giustizia e da quello dei lavori pubblici, è stato dato incarico alla Cassa predetta di riesaminare la richiesta per il prolungamento della strada di che trattasi alla stregua degli interessi di carattere generale ai quali il tronco stradale dovrebbe servire. In base all'esito degli accertamenti ora disposti, non si mancherà di considerare se l'intervento della Cassa possa essere giustificato ».

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se è disposto a provvedere alla installazione del telefono nella frazione di Ferrarello Soprana(Palermo, essendo una necessità di quella popolazione costretta a recarsi nei paesi circostanti per soccorsi ur-

genti attraverso strade intransitabili e in considerazione che detta frazione è una delle poche rimaste senza telefono ». (4735).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa l'onorevole interrogante che la frazione di Ferrarello Soprana (Palermo), avendo una popolazione di 500 abitanti e distando meno di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico, non si trova nelle condizioni stabilite per poter ottenere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, il collegamento telefonico a totale carico dello Stato. Infatti, di tale beneficio possono fruire le frazioni che contino almeno 1.000 abitanti o che, avendo una popolazione compresa fra 500 e 1.000 abitanti, distino non meno di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

« Tuttavia, ove sussistano le altre condizioni volute dal secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 2529, il comune interessato potrebbe chiedere, mediante domanda a questo Ministero, il collegamento telefonico per Ferrarello Soprana con il beneficio del contributo statale del 50 per cento previsto per le frazioni non ammesse all'impianto gratuito, che abbiano una notevole importanza economica, purché tale comune assumesse a suo carico l'altro 50 per cento. In proposito, però, è da tener presente che la erogazione dei contributi del genere è subordinata alla disponibilità esistente sui fondi stanziati, esercizio per esercizio.

In luogo di ciò, il comune potrebbe avanzare domanda per la istituzione, nella detta località, di un collegamento fonotelegrafico, ossia di un circuito telegrafico abilitato anche al servizio telefonico, purché si dichiarasse disposto a concorrere, nella misura del 30 per cento, alle spese di impianto ed assumesse l'obbligo della fornitura del locale e della gestione, a sue spese, del servizio. Il collegamento, se attuato, verrebbe poi ceduto alla società telefonica concessionaria di zona, per l'espletamento del servizio telefonico, in modo che la località interessata potrebbe usufruire del telefono e del telegrafo ».

Il Ministro: CASSIANI.

BOZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente disporre affinché l'ufficio postale del quartiere Centocelle in Roma venga ampliato, poiché attualmente risulta del tutto inadeguato alle esigenze di quel popoloso quartiere in via di sviluppo ». (4103).

RISPOSTA. — Al riguardo, si informa l'onorevole interrogante che l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni si è già preoccupata della inadeguatezza del locale ove ha attualmente sede l'ufficio postale di Centocelle.

« Avendo constatato che l'ubicazione di detto locale non consente assolutamente di procedere a lavori di ampliamento, e poiché, d'altra parte, ha riconosciuto la necessità, date le accresciute esigenze della zona, di provvedere per una migliore sistemazione dell'ufficio in parola, l'amministrarzione medesima ha già posto allo studio la possibilità di addivenire alla costruzione a Centocelle di un apposito edificio delle poste e telecomunicazioni ».

Il Ministro: CASSIANI.

BUFARDECI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla sospensione dei lavori per la costruzione dell'autostrada Siracusa-Catania ». (4991).

RISPOSTA. — « Non si è in grado di fornire le notizie chieste dall'onorevole interrogante poiché la costruzione dell'autostrada Siracusa-Catania non è stata finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno.

« A quanto risulta, la costruzione dell'autostrada di che trattasi sarebbe stata disposta e finanziata dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Siciliana ».

Il Presidente del comitato dei Ministri: CAMPILLI.

BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se sono allo studio o meno disposizioni atte a consentire l'inquadramento nei ruoli speciali — organici o transitori — degli impiegati dipendenti dal cessato Ministero dell'Africa italiana, ora in servizio presso le varie amministrazioni dello Stato.

« Tenuto conto della grave situazione in cui è venuto a trovarsi tale personale agli effetti giuridici ed economici (inquadramento, promozioni, scatti stipendo, ecc.), l'interrogante chiede se non sia il caso esaminare la opportunità di risolvere tale grave problema in uno con i provvedimenti che saranno stabiliti in sede di "legge delega" ». (4748).

RISPOSTA. — « Il personale già operante nei possedimenti italiani in Africa, dipendente od amministrato dal soppresso Ministero

dell'Africa italiana, può essere raggruppato nelle seguenti grandi categorie:

1°) personale di ruolo;

2°) personale non di ruolo, ripartibile, in base alle qualificazioni dei rispettivi rapporti d'impiego, nelle seguenti sotto categorie:

a) personale a contratto tipo;

b) personale a contratto speciale a tempo indeterminato;

c) personale a ferma temporanea;

3°) personale degli enti già dipendenti dai cessati Governi dell'Africa Orientale italiana e della Libia (in prevalenza assoluta, dei municipi libici e delle amministrazioni municipali dell'A.O.I.);

4°) personale delle ex Camere di commercio della Libia ed enti similari dell'A.O.I.

« Per quanto riguarda il personale di ruolo, nella legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, sono già contenute norme specifiche concernenti il trasferimento di esso presso altre amministrazioni dello Stato, in posti aggiunti ai ruoli ordinari od in appositi ruoli aggiunti, da disciplinare ed attuare con apposito decreto legislativo, attualmente in corso di predisposizione (articolo 18; primo e secondo comma).

« Per quanto riguarda il personale non di ruolo delle varie fattispecie, l'assorbimento nei ruoli (speciali transitori od ordinari) delle altre amministrazioni dello Stato è in fase di attuazione già da tempo e ad esso provvedono o devono provvedere, in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, le singole amministrazioni presso cui tale personale è distribuito di fatto. Per i sanitari, esclusi dalla sfera di applicazione del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per le unità di detto personale in servizio presso l'amministrazione ferroviaria e per quelle in servizio presso l'istituto centrale di statistica, sarà provveduto con le norme delegate di cui all'articolo 18, comma quinto lettere *a*) *b*) e *c*) della citata legge 29 aprile 1953, n. 430, attualmente in fase di predisposizione. Per gli impiegati collocati od in corso di collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli speciali transitori del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sarà provveduto, rispettivamente, con le norme delegate di cui al già citato articolo 18 primo e secondo comma, della legge n. 430/1953 (e cioè in uno col personale originario dei singoli ruoli ed in forza dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Con singoli provvedimenti amministrativi si sta operando, infine, ai sensi dell'articolo 14 della legge stessa, il trasferimento anche del personale a contratto tipo che abbia optato o dovesse optare per la conservazione di tale rapporto d'impiego.

« Per la sistemazione definitiva del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'A.O.I. e della Libia e del personale delle ex Camere di commercio della Libia ed enti similari dell'A.O.I. dispone ugualmente già la legge 29 aprile 1953, n. 430 (articolo 18, terzo e quarto comma), ed i decreti legislativi ivi previsti sono ugualmente in fase di predisposizione.

« Da quanto premesso, risulta che non vi è alcuna categoria di personale dipendente od amministrato dal soppresso Ministero della Africa italiana della cui sistemazione Parlamento e Governo non si siano già preoccupati e che a tale fine esistono già tutti i presupposti o strumenti giuridici necessari ».

Il Sottosegretario di Stato: LUCIFREDI.

CANDELLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere per quali particolari motivi la ditta Lovelli, appaltatrice delle imposte di consumo nel comune di Castellaneta (Taranto), sia autorizzata a riscuotere, senza obbligo di rendiconto, la supercontribuzione alle imposte di consumo di cui alla legge n. 904 del 1947, mentre in tutti gli altri comuni le imprese similari trattengono soltanto l'ammontare dei maggiori oneri.

« L'interrogante chiede ancora di sapere se lo speciale trattamento riservato dalla prefettura di Taranto alla ditta Lovelli si possa, comunque, mettere in relazione alle voci che circolano, secondo le quali alti funzionari della prefettura ricevono dalla ditta regolari assegni mensili.

« Chiede ancora di sapere quali provvedimenti gli onorevoli ministri intendono adottare in materia ». (4891).

RISPOSTA. — « Dalle informazioni assunte è risultato che il contratto per l'appalto della gestione delle imposte di consumo del comune di Castellaneta, stipulato nel febbraio 1951, contiene una clausola relativa alla corresponsione, in via forfettaria, a favore della ditta Lovelli, della addizionale di cui al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 904, a titolo di rimborso dei maggiori oneri al personale.

« La prefettura di Taranto, però, ritenuto che la suddetta clausola è in contrasto con le disposizioni contenute nel citato decreto legi-

slativo, ha disposto, con lettera 16 aprile 1954, che la ditta appaltatrice presenti subito alla amministrazione comunale la contabilità relativa alla addizionale in parola.

« Relativamente, poi, al preteso non corretto comportamento di taluni funzionari della menzionata prefettura, è emerso che le voci correnti sono destituite di qualsiasi fondamento.

« In relazione a quanto sopra, non si hanno provvedimenti da adottare ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RUSSO.

CAVAZZINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere le ragioni per le quali hanno respinto la richiesta da parte dell'amministrazione comunale di Castelnuovo Bariano (Rovigo), di lavori di otturamento del cavo Bentivoglio nel centro della piazza di San Pietro Polesine.

« Tali lavori sono indispensabili non soltanto per quanto riguarda la necessità dell'otturamento, ma in modo particolare per l'igiene e la salute pubblica dei cittadini.

« L'onorevole ministro dei lavori pubblici è stato più volte sollecitato perché intervenga, con la sua autorità, perché sia superata questa resistenza sia da parte del genio civile, come pure della prefettura.

« Per tali lavori è stato, altresì, chiesto al ministro del lavoro un cantiere-scuola, il quale è stato negato.

« L'interrogante chiede che siano comunicati maggiori chiarimenti agli enti interessati, affinché sia dato inizio ai lavori attesi, con la massima urgenza, da tutta la popolazione ». (2003).

RISPOSTA. — « Poiché la questione sollevata dall'onorevole interrogante non riflette la competenza del Ministero dei lavori pubblici bensì quella del Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa con quest'ultima amministrazione si ha il pregio di chiarire quanto segue.

« La esecuzione dei lavori di prolungamento del manufatto e di costruzione dei condotti interrati, onde mantenere il raccordo con la nuova inalveazione del canale di cui alla interrogazione e consentire il corrente deflusso delle acque, venne concessa al Consorzio della bonifica padana con decreto ministeriale 5 ottobre 1953.

« I lavori in questione (dell'importo di lire 3.730.000) permetteranno la definitiva sistemazione del canale Bentivoglio a monte e a valle della galleria preesistente al centro della frazione di San Pietro Polesine, evitando i ristagni d'acqua e gli inconvenienti relativi.

« Per quanto, poi, concerne la competenza dello scrivente, si ha il pregio di comunicare che in accoglimento della proposta all'uopo formulata dal comune di Castelnuovo Bariano, è stato disposto affinché il cantiere di lavoro — già destinato alla sistemazione delle strade interne — venga utilizzato per l'otturamento del cavo Bentivoglio, nel tratto interessante la frazione sopra citata.

« Nel cantiere sono adibiti 60 lavoratori, per 4 mesi e con un onere di spesa di lire 4.998.739 ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

CERVONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere a favore dei proprietari di aranceti di Fondi (Latina), i quali, a causa del maltempo, e secondo le dichiarazioni ufficiali del sindaco di quella città, hanno subìto gravissimi danni che si calcolano a metà del raccolto annuo.

« L'interrogante chiede con urgenza:

a) sospensione immediata del pagamento delle tasse;

b) rimborso o indennizzo dei danni subiti dai piccoli proprietari e particolarmente ai più poveri;

c) concessione, da parte di istituti di credito, di prestiti ad un tasso bassissimo ». (4185).

RISPOSTA. — « In mancanza di apposite disposizioni legislative e, quindi, di fondi di bilancio che consentano la concessione di contributi o sussidi alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche, questo Ministero non ha alcuna possibilità di disporre particolari provvidenze in favore degli agricoltori del comune di Fondi (Latina), e hanno subìto danni agli aranceti a causa del maltempo.

« Per quanto, poi, riguarda la sospensione del pagamento delle tasse da parte dei contribuenti che sono stati danneggiati dalla predetta calamità, si fa presente che questo Ministero non può disporre provvedimenti del genere, in quanto gli stessi rientrano nella competenza del Ministero delle finanze.

« Ad ogni buon fine si comunica che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico

delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi in cui, per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo vengano a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione delle finanze può concedere una moderazione della imposta sui terreni e di quella sui redditi agrari a seguito di presentazione da parte dei danneggiati, di apposita domanda alla competente intendenza di finanza.

« Circa, infine, la richiesta rivolta dall'onorevole interrogante per la concessione di prestiti a basso tasso di interesse, si segnala che gli agricoltori interessati possono ricorrere, per le necessità delle loro aziende, ai prestiti di esercizio previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, rivolgendosi, a tal fine, agli appositi istituti di credito agrario. A' termini della stessa legge gli agricoltori che intendano ripristinare nuove piantagioni sui terreni danneggiati possono beneficiare di mutui trentennali con il concorso statale 2,50 per cento nel pagamento degli interessi ».

Il Ministro: MEDICI.

CERVONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritiene necessario ed urgente risolvere un problema invocato dalla vasta categoria dei telegrafisti applicati presso gli uffici telegrafici dell'amministrazione delle poste e telegrafi riguardante la indennità notturna da essi attualmente percepita: impiegati lire 352 per sette ore di lavoro notturno e commessi lire 313 per otto ore di lavoro notturno.

« L'interrogante fa vivo appello al ministro perché voglia esaminare con tutta la possibile considerazione la richiesta di questa vasta categoria che da tempo disciplinatamente attende l'applicazione del predetto provvedimento ». (4546).

RISPOSTA. — « La questione sulla quale verte l'interrogazione ha già formato oggetto di attento esame da parte degli organi preposti al servizio telegrafico, i quali sono anche pervenuti ad alcune indicazioni che attualmente si trovano a sollecito studio anche in considerazione dei loro riflessi finanziari. L'argomento è stato altresì posto con altri all'esame della commissione paritetica per gli affari del personale la quale è stata sollecitata a pronunciarsi in merito.

« Non appena si saranno potute concretare le proposte ritenute più eque, l'amministrazione non mancherà di prendere, di intesa con il Ministero del tesoro, e nella sede più opportuna, le iniziative, di carattere legislativo, necessarie per una sodisfacente sistemazione della questione di cui trattasi ».

Il Ministro: CASSIANI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, per eliminare il disservizio che ormai si riscontra nelle comunicazioni telefoniche interurbane di tutta la rete piemontese, soprattutto quando si tratta di comunicazioni interregionali. Dato ormai che il telefono è diventato mezzo abituale di comunicazioni, urge che si provveda nella forma più razionale a giungere alla realizzazione di una rete adatta a svolgere questo delicato servizio, di cui le tariffe per le prestazioni urbane ed intercomunali sono tutt'altro che modeste ». (4715).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si comunica all'onorevole interrogante che la questione del potenziamento delle comunicazioni interurbane tra i centri del Piemonte e le altre province è stata esaminata con la maggiore larghezza di vedute, ed infatti è prevista la posa (i lavori relativi avranno inizio tra breve) di un cavo coassiale Milano-Torino che permetterà il collegamento tra Torino, Milano e Genova attraverso una massa di circuiti tale da assicurare un servizio prontissimo.

« Fra queste città è anche previsto un servizio a chiamata diretta per gli utenti che fanno grande uso del telefono: i cosiddetti « grandi parlatori », i quali avranno anche la possibilità di un controllo scritto nel proprio apparecchio delle conversazioni effettuate, controllo che si effettuerà automaticamente per mezzo di una speciale apparecchiatura (tariffografo) installata in casa dell'utente e comandata elettricamente dalla centrale interurbana.

« Poiché la posa e la messa in funzione del suddetto cavo coassiale Milano-Torino, potranno presumibilmente essere realizzate in parte nell'anno in corso e in parte nell'anno venturo, questo Ministero ha disposto, intanto, l'attivazione, entro i primi del giugno prossimo, di un ponte radio a 60 canali elevabili a 120 tra Torino e Milano, destinato a migliorare notevolmente la situazione che però — è bene chiarire — sarà pienamente sodisfacente solo con l'entrata in funzione del più volte citato cavo coassiale.

« Si ritiene utile aggiungere che l'accennato ponte radio permetterà di costituire per questa estate numerose comunicazioni dirette

fra Torino e Savona onde migliorare notevolmente le comunicazioni fra la capitale piemontese e la riviera di ponente ».

Il Ministro: CASSIANI.

CHIARINI, PEDINI E MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere perché i comuni della penisola hanno lasciato cadere in desuetudine la utile usanza di esporre all'ingresso delle località abitate la dicitura indicante il nome delle stesse, in modo che ciò possa servire di chiara indicazione ai viaggiatori che si trovano a percorrere la zona ». (4917).

RISPOSTA. — « L'amministrazione dell'interno, per quanto di sua competenza, conviene nell'opportunità segnalata dagli onorevoli interroganti di colmare, ove esistano, le lacune della segnaletica stradale conseguenti alla mancanza di cartelli o di iscrizioni murali con l'indicazione del nome dell'abitato.

« Sarà cura, pertanto, di questo Ministero impartire istruzioni agli organi dipendenti, affinché vigilino sulla scrupolosa osservanza, da parte delle amministrazioni comunali, dell'obbligo che loro deriva dall'articolo 23 del testo unico per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, d'apporre cartelli o iscrizioni murali, facilmente visibili, indicanti il nome dell'abitato (comune o frazione) attraversato dalla strada ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RUSSO.

COLOGNATTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere cosa vi sia di vero nelle notizie pubblicate recentemente nei varî giornali italiani e stranieri circa un nuovo progetto per la soluzione del problema di Trieste e delle terre adriatiche, progetto che sarebbe già stato presentato al Governo italiano e che modificherebbe sostanzialmente la proposta anglo-americana dell'8 ottobre 1953, accettata dal Governo italiano come fase esecutiva della dichiarazione alleata del 20 marzo 1950; e se, nello stato attuale, non ritenga di fare una comunicazione al Parlamento, tranquillizzando la preoccupazione della popolazione giuliana e di tutti gli italiani ». (5027).

RISPOSTA. — « Come anche risulta dal comunicato diramato dall'Agenzia « Ansa » dopo il Consiglio dei ministri del 5 maggio 1954, nessun progetto per la soluzione del problema di Trieste è stato finora presentato al Governo italiano la cui posizione nei confronti della questione del Territorio libero di Trieste resta quella delineata dal Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera ed al Senato, in piena coerenza con la linea di condotta seguita dai precedenti Governi.

« Nello stato attuale della questione il Governo non ritiene utile di fare al Parlamento una comunicazione in proposito ma assicura l'onorevole interrogante che in ogni caso la Camera ed il Senato avranno modo di pronunciarsi su qualunque eventuale soluzione provvisorio o definitiva ».

Il Sottosegretario di Stato: BENVENUTI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se e quando potranno essere accolte le domande di contributo, chiesti ai sensi della legge sui comuni montani, da cento persone del comune di Filignano (Campobasso) per eseguire miglioramenti fondiari ». (4046).

RISPOSTA. — « A seguito degli accertamenti disposti da questo Ministero in merito a quanto è stato segnalato dall'onorevole interrogante si comunica che all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso sono state finora presentate, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, da agricoltori del comune di Filignano soltanto venti domande di contributo per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

« In merito alle suddette domande, si fa presente quanto segue:

cinque domande sono prive della necessaria documentazione; gli interessati, invitati a perfezionare le domande stesse, non hanno ancora provveduto al riguardo;

due domande sono state, invece, respinte, in quanto le opere progettate (costruzione di un pozzo nel centro dell'abitato di Filignano e acquisito di arnie razionali) non sono sussidiabili ai sensi della legge n. 991;

le restanti tredici domande, riguardanti impianti di vigneti, non sono state prese in considerazione, in quanto fin dal 1950 il Comitato provinciale dell'agricoltura di Campobasso ha deliberato di non concedere contributi per l'impianto di vigneti.

« Si comunica, altresì, che, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, a seguito di interessamento svolto dal comune di Filignano per la costruzione di pozzi artesiani in alcune contrade rurali che saranno approvvigionate dall'acquedotto delle Campate, in corso di costruzione a cura della

Cassa per il Mezzogiorno, ha fatto presente all'amministrazione comunale che la costruzione in parola non può essere eseguita a carico dello Stato, quale opera di bonifica montana, in quanto il territorio del suddetto comune non ricade in comprensorio di bonifica montana. Le opere di cui trattasi, invece, possono essere realizzate da un consorzio volontario di proprietari, costituito a norma di legge e che può beneficiare del contributo del 75 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, a norma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e degli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

« Ad ogni buon fine si segnala che, poiché è in corso di compilazione da parte del cennato ispettorato ripartimentale, la proposta di classifica *ex novo*, ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 991, del comprensorio di bonifica montana dell'alto Volturno che includerà anche il territorio del comune di Filignano, la costruzione dei pozzi artesiani in parola potrà ritenersi di competenza dello Stato, qualora dette opere saranno previste dal piano generale di bonifica ».

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non creda opportuno disporre la istituzione di un ufficio telefonico alla stazione ferroviaria di Montenero di Bisaccia (Campobasso), ove esiste un posto di polizia, tenuto dalla guerdie di finanza, e dove sta per essere completata una fabbrica di laterizi, che darà lavoro a centinaia di persone ». (4810).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa che la località di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, non si trova nelle condizioni previste dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, per poter ottenere l'impianto del telefono a totale carico dello Stato, in quanto tale beneficio è limitato alle frazioni che contino più di 1000 abitanti o che, avendo una popolazione compresa fra i 500 ed i 1000 abitanti, distino più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

« Tuttavia, ove sussistano le altre condizioni volute dal secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 2529, il comune interessato potrebbe chiedere, mediante domanda a questo Ministero, il collegamento telefonico per la detta località con il beneficio del contributo statale del 50 per cento previsto per le frazioni non ammesse all'impianto gratuito, che abbiano una notevole importanza economica, purché tale comune assumesse a suo carico l'altro 50 per cento. In proposito, però, è da tener presente che la erogazione di tali contributi è subordinata alla disponibilità esistente sui fondi stanziati, esercizio per esercizio.

« Ad ogni modo, come si è dato notizia alla Camera in occasione della recente discussione per l'approvazione del bilancio di questo Ministero, è in corso la proposta di un disegno di legge che prevede l'istituzione di collegamenti telefonici a totale carico dello Stato tra gli scali ferroviari ed i comuni interessati dagli scali stessi; onde, nel caso di favorevole esito della proposta stessa, la località di cui si è occupata l'onorevole interrogante, potrebbe beneficiarne ».

Il Ministro: CASSIANI.

DEL FANTE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre gli opportuni provvedimenti per poter procedere alla sistemazione in ruolo di oltre mille avventizi delle camere di commercio che prestano servizio ininterrotto da oltre dieci anni nell'avvilente e precaria posizione di « personale non di ruolo ». (4763).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione, si comunica all'onorevole interrogante quanto segue:

« Con l'istituzione dei ruoli dei cessati consigli provinciali delle corporazioni, avvenuta il 1 luglio 1939, venne effettuata una prima sistemazione del personale non di ruolo, mediante speciali concorsi per titoli, in applicazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e regio decreto 2 maggio 1942, n. 744.

« In seguito, alle camere di commercio, industria e agricoltura, succedute ai predetti consigli, fu consentita, con il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, una successiva sistemazione del personale avventizio, pure mediante speciali concorsi per titoli, al fine di far fronte alle necessità funzionali delle camere stesse, le quali, a motivo delle sopravvenute vicende belliche e politiche, non avevano potuto bandire pubblici concorsi per esami conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il personale camerale.

« Con l'espletamento dei suddetti concorsi, si è avuto la immissione in ruolo di circa 2.500 unità, cosicché i posti di organico delle camere di commercio sono stati nella quasi totalità coperti ed è rimasta esclusa dalla sistemazione solo una minima parte di avventizi, cui va aggiunto un limitato numero di per-

sonale assunto in epoca recente, a tempo determinato, per esigenze di carattere straordinario e contingente.

« D'altro canto, non risulta possibile la istituzione di ruoli transitori in favore del personale camerale, in quanto tali ruoli sono stati previsti soltanto per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e non già per quello degli enti di diritto pubblico, tra i quali rientrano le camere di commercio.

« È da aggiungere che questa amministrazione — nell'intento di facilitare la partecipazione del personale avventizio ai pubblici concorsi per esami che le camere di commercio dovranno bandire per la copertura dei posti di organico che si sono resi vacanti — sta elaborando un altro schema di decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, per l'elevazione dei limiti di età all'uopo previsti dal regolamento camerale.

« Infine, altra agevolazione accordata al personale avventizio in questione è quella con la quale è stato disposto che il 50 per cento dei posti del ruolo statale degli uffici provinciali del commercio e dell'industria sia messo a concorso per titoli ».

Il Ministro. VILLABRUNA.

DE MEO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se intenda provvedere alla ricostituzione della pretura nel comune di Cagnano Varano (Foggia) con giurisdizione sui comuni di Cagnano Varano e Carpino.

« In tali sensi è stata fatta formale richiesta dall'amministrazione comunale di Cagnano Varano, la quale si è altresì dichiarata disposta ad assumere i relativi oneri finanziari inerenti al funzionamento ed all'impianto degli uffici ». (4822).

RISPOSTA. — « La ricostituzione della pretura di Cagnano Varano (Foggia), si pregia comunicare che, trattandosi di un provvedimento che si rifletterebbe sulle altre circoscrizioni giudiziarie, quando si procederà alla revisione generale di esse — la quale trovasi già allo studio — sarà esaminato anche il problema dell'invocato ripristino della pretura suddetta ».

Il Ministro: DI PIETRO.

DI MAURO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è a conoscenza che il treno AT 425 in partenza da Catania alle ore 17,10 (pomposamente qualificato direttissimo), arriva a Palermo con un ritardo mai inferiore di 30 minuti, superando spesso i 60 minuti; se, in considerazione di ciò, non si ritiene opportuno disporre le misure necessarie affinché il predetto treno arrivi, almeno qualche volta, in orario, o, in caso di impossibilità, stabilire un nuovo orario in modo da evitare le giornaliere indignate proteste dei viaggiatori ». (4865).

RISPOSTA. — « I ritardi che spesso subisce il treno AT. 425 Catania-Palermo, come quelli degli altri treni che percorrono detta linea, sono dovuti ai numerosi rallentamenti imposti dai notevoli danni riportati dalla sede e dai manufatti nelle alluvioni del febbraio scorso. Il perditempo per tale causa è di 32 minuti per le automotrici e di 48 minuti per i treni a vapore, mentre l'orario prevede margini di ricupero rispettivamente di 13 minuti e 19 minuti.

« Altra causa che influisce sull'andamento del predetto treno AT. 425 è la coincidenza a Catania col treno 89 proveniente da Roma.

« Allo scopo di migliorare, per quanto possibile, la marcia del treno in parola, l'amministrazione ferroviaria ha disposto di abbandonare la coincidenza in caso di ritardo dell'89 considerando l'AT. 425 rapido rispetto agli altri treni.

« Tenuto conto infine che i suddetti rallentamenti, come è prevedibile, avranno durata limitata rispetto a quella del nuovo orario, non sembra opportuno comprenderli nell'orario stesso per evitare che la percorrenza resti allungata anche dopo la cessazione dei lavori ».

Il Ministro. MATTARELLA.

FOA E GUGLIELMINETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per sapere se, di fronte agli inconvenienti nell'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, in favore dei territori montani, soprattutto per quel che concerne la procedura per la documentazione e le garanzie per i mutui, procedure e garanzie che praticamente finiscono con l'esclusione dai benefici proprio quelle categorie di montanari che per la loro povertà e debolezza più ne avrebbero bisogno, non ritengano che sia necessario provvedere d'urgenza affinché:

a) sia agevolata la presentazione delle richieste di mutuo esonerando fra l'altro il richiedente dall'obbligo di presentare progettazioni tecniche nella prima fase dell'istruttoria,

b) sia disposto affinché gli istituti di credito accedano a forma di garanzie più tollerabili di quelle attualmente praticate (ipoteca di primo grado che copre da sei a dieci

volte il valore del mutuo) e che sono proibitive per la maggioranza dei montanari. (3514).

RISPOSTA. — « Le modalità di procedura e di documentazione tecnica e legale da seguire sia per la istruttoria delle domande di mutuo, di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, sia per le garanzie richieste a sostegno delle relative operazioni, sono quelle contenute negli articoli 7 e 8 del decreto presidenziale 16 novembre 1952, n. 1979, che ha approvato le norme di attuazione della citata legge n. 991.

« Tali modalità hanno, in un primo tempo, lo scopo di consentire agli ispettorati ripartimentali delle foreste non solo di accertare, attraverso la richiesta documentazione legale, se il richiedente rientri nella categoria di coloro che possono beneficiare delle provvidenze previste dalla legge, ma anche di esprimere, mediante l'esame della compiuta progettazione delle opere e degli acquisti da porre in essere, un motivato parere tecnico circa la convenienza delle opere e degli acquisti medesimi.

« Né può esigersi che, nella fase precedente a quella di stipulazione del mutuo, cioè in sede di istruttoria delle domande da parte degli ispettorati ripartimentali, gli istituti di credito, attraverso i quali si svolge la concessione dei mutui di cui trattasi in conformità delle stipulate convenzioni, possono prescindere da atti legali e di progetto, in quanto la precipua caratteristica e la lunga durata del credito in parola nonché il riferimento alle norme del credito fondiario e di miglioramento agrario, espresso dall'articolo 3 del citato decreto presidenziale n. 1979, implicano accertamenti e cautele, per i quali soltanto la prevista preventiva documentazione è indispensabile premessa.

« Quest'ultima considerazione vale anche per quanto riguarda le garanzie che gli istituti chiedono a copertura delle operazioni di mutuo.

« In proposito si fa presente che la valutazione delle garanzie di cui trattasi non può che rimanere attribuita agli istituti interessati, la cui discrezionalità — attesa la delicatezza degli apprezzamenti al riguardo — non può subire interferenze dell'amministrazione se non attraverso l'intervento del funzionario di questo Ministero che, a norma dell'articolo 8 del decreto presidenziale n. 1979, partecipa, con voto deliberativo, alle adunanze degli organi collegiali degli istituti medesimi che decidono le concessioni o che manifesta esplicitamente il proprio parere allorquando la concessione è deferita ad un dirigente o funzionario dell'istituto.

« Infatti, nel caso in questione, la garanzia sussidiaria dello Stato è limitata ad una parziale copertura delle perdite e, quindi, gli istituti di credito partecipano al rischio delle insolvenze.

« Né, d'altra parte, nel delicato settore degli interventi creditizi statali si può generalizzare — specie per le piccole operazioni — il criterio di escludere gli istituti dal rischio, almeno parziale, delle operazioni, essendo necessario che tutte le operazioni poste in essere su fondi statali posseggano a priori il requisito della sicurezza del rientro.

« È ovvio, quindi, che nelle operazioni creditizie di cui trattasi, le quali, come è noto, sono a lunga durata (30 anni), gli istituti di credito chiedono adeguate garanzie immobiliari, uniformandosi in ciò ai criteri valutativi normalmente adottati nelle operazioni di credito agrario di miglioramento. Pertanto, l'ipoteca, necessariamente di primo grado, è richiesta per immobili il cui valore attuale possa correntemente stimarsi dal doppio al triplo del mutuo, e non dalle sei alle dieci volte, come lamentato dagli onorevoli interroganti.

« Infatti le disposizioni legislative vigenti in materia, pur lasciando alla discrezione degli istituti gli apprezzamenti sull'entità delle garanzie offerte a sostegno delle singole operazioni, prevedono che i mutui di miglioramento agrario possono venir concessi fino al 60 per cento del valore cauzionale del fondo offerto in garanzia.

« È inoltre, da far considerare che molto spesso l'onere, le difficoltà e le impossibilità di definire richieste di mutuo avanzato da possessori di terreni di montagna sono da attribuire alla impossibilità legale di documentare il diritto di proprietà e la disponibilità della stessa, in ordine alla quale trasferimenti, successioni, liberazioni da vincolo ecc., sono spesso avvenuti per atti o intese private, senza alcuna annotazione nei registri catastali o ipotecari.

« Ciò premesso, si fa, tuttavia, presente che è in corso di studio, da parte di questo Ministero, una rielaborazione delle disposizioni di legge vigenti in modo da consentire, nei limiti delle caratteristiche di « mutuo » attribuite al credito di cui trattasi, minori difficoltà nelle relative operazioni ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se ritiene giusto, sul piano sociale e morale e conforme ai principî di legge e della costituzione, il trattamento economico che il commissario nazionale per la gioventù italiana ha fissato per il personale dipendente con la qualifica di famiglio e di operaio con pagamento giornaliero. Più in particolare se è a conoscenza del trattamento praticato dalla direzione del collegio navale di Brindisi ai suoi dipendenti cui è negato il diritto al pagamento di assegni familiari, del caropane, della contingenza e della tredicesima mensilità, anche se i salariati sono corrisposti a fine mese ». (3305).

RISPOSTA. — « In proposito si fa presente che allorquando (15 ottobre 1952) il collegio Tommasso di Brindisi ritornò sotto la gestione del commissariato per la gioventù italiana, la situazione numerica del personale dipendente era, come è attualmente, di grande eccedenza rispetto alle esigenze effettive del collegio, per cui si sarebbe resa necessaria fin da allora una forte riduzione del personale stesso, alla quale peraltro non si addivenne per intervento delle organizzazioni sindacali e politiche del luogo, preoccupate di non accrescere il numero dei disoccupati.

« Il mantenimento in servizio di unità in eccesso ha tuttavia prodotto come riflesso l'impossibilità di accogliere la richiesta di quelle competenze accessorie che ora i dipendenti del collegio reclamano.

« La spesa media per il mantenimento degli allievi è di lire 512 *pro-capite* al giorno. Tale spesa si ripartisce:

vitto	L. 225
personale	» 207
spese generali (gas, luce, ecc.)	» 80
	L. 512

« È evidente che la incidenza di lire 207 per spesa di personale è assai sproporzionata rispetto alle altre e non può essere portata assolutamente oltre senza incidere o sul vitto o sulla economia generale del collegio, il quale non può incorrere in un *deficit* che non potrebbe in alcun modo essere sanato.

« L'amministrazione si è quindi trovata di alla dura necessità, nel dilemma se procedere al licenziamento di un certo numero di dipendenti in eccesso ed ottenere così la disponibilità finanziaria per corrispondere agli accessori di remunerazione reclamati, ovvero di soprassedere alla concessione degli accessori stessi, di scegliere quest'ultima soluzione, come quella che consente la elargizione di un salario più modesto, ma a favore di un maggior numero di lavoratori ».

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

GUGLIELMINETTI, SECRETO - RONZA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere — richiamandosi al recente unanime voto dell'unione regionale delle province piemontesi — quali ragioni lo abbiano indotto a ridurre gravemente i contributi statali a favore dei consorzi antitubercolari delle province piemontesi, con provvedimento che ha profondamente inciso sulle possibilità pur minime di assistenza degli enti predetti; e quali siano pertanto gli intendimenti del Governo nei confronti dell'unanime voto succitato ». (3446).

(*Vedi risposta all'onorevole Baglioni, numero 2853*).

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Se non ritiene necessario intervenire perché il personale operaio dipendente dal consorzio nazionale produttori canapa possa beneficiare di un trattamento identico a quello degli impiegati anche per la parte che si definisce *ad personam* ». (4681).

RISPOSTA. — « Non consta a questo Ministero che sia insorta una particolare vertenza tra il consorzio nazionale produttori canapa e il personale operaio dipendente, per la concessione di un trattamento identico a quello degli impiegati anche per la parte che si definisce *ad personam.*

« Era in atto, invece, fino a pochi giorni or sono, una vertenza tra le suddette parti per la concessione di un particolare trattamento extra-contrattuale di fine campagna, ed all'uopo, lunghe trattative si sono svolte presso questo Ministero.

« Per altro, stante la critica situazione in cui si dibatte il settore della canapa, a causa del tracollo dei prezzi e della diminuita produzione, per ragioni stagionali, il consorzio nazionale canapa è stato costretto ad opporsi al rinnovo dell'accordo di cui sopra.

« A causa della posizione contrastante assunta dalle parti e dell'agitazione creatasi presso i lavoratori per il prolungarsi delle trattative, questo Ministero è intervenuto per tentare la composizione della controversia.

« A seguito dell'interessamento svolto e dei contratti presi, mentre in questa sede pote-

vano essere risolti altri e complessi problemi concernenti i lavoratori (particolarmente quelli di Rovigo e di Ferrara, per i quali sono stati autorizzati appositi corsi in dette province) veniva, d'intesa con le parti, demandata la questione relativa al compenso extracontrattuale all'esame di commissioni locali, costituite da rappresentanti del consorzio e dalle commissioni interne dei vari magazzini.

« In pari tempo veniva concordato che nessuna iniziativa sindacale sarebbe stata presa dalle parti, e ciò allo scopo di facilitare la composizione della controversia.

« Infatti si ha notizia che a seguito di incontri locali presso l'ufficio di Napoli del consorzio nazionale canapa, avvenuti nei giorni 14-17 aprile, le parti hanno raggiunto un accordo che elimina ogni controversia con le maestranze operaie delle province di Napoli e Caserta.

« Con l'accordo in parola, il consorzio concede alle proprie maestranze operaie un premio di operosità e rendimento pari al 10 per cento della paga base e contingenza in atto al 1° settembre 1953 ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che all'atto del pagamento degli operai del cantiere di lavoro per la sistemazione delle strade interne delle frazioni di Caroniti e Coccorino del comune di Ioppolo (Catanzaro), viene operata una arbitraria ed ingiustificata trattenuta di lire duecento ad operaio; il fatto che l'esattore del comune di Ioppolo, all'atto del pagamento degli operai del cantiere suddetto, trattiene lire cinquanta ad operaio a titolo di trasferta per lo spostamento del comune capoluogo alle frazioni; e se così stanno le cose non intenda far rimborsare gli operai di quanto è stato loro fraudolentemente estorto e denunziare i responsabili all'autorità giudiziaria ». (4569).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di comunicare all'onorevole interrogante l'esito degli accertamenti disposti da questo Ministero in ordine a quanto segnalato nella interrogazione cui si risponde.

« Alcuni operai del cantiere n. 06771 hanno dichiarato di aver volontariamente versato, per una sola volta, all'ente gestore (comune) una somma di lire 200-150, quale contributo per l'acquisto di carbone ed attrezzi di lavoro, essendo a conoscenza delle difficoltà economiche del comune stesso, il quale protraeva l'apertura del cantiere, data l'impossibilità di fornire il carbone e gli attrezzi di cui sopra.

« In considerazione di ciò, si è disposto perché l'ufficio del lavoro, accertata la somma complessiva versata dagli operai, ne addebiti l'importo all'ente gestore del cantiere mentre l'ente stesso dovrà rimborsare agli operai quanto trattenuto, anche se col consenso degli interessati.

« Dagli accertamenti effettuati è risultato inoltre che il pagamento delle competenze agli operai, ne addebiti l'importo all'ente gestore del cantiere mentre l'ente stesso dovrà rimborsare agli operai quanto trattenuto, anche se col censenso degli interessati.

« Dagli accertamenti effettuati è risultato inoltre che il pagamento delle competenze agli operai del cantiere ha luogo nel comune di Ioppolo e pertanto i lavoratori che risiedono nella frazione di Caroniti, ad evitare di portarsi nel capoluogo, che dista 7 chilometri, hanno preferito rimborsare la spesa di un mezzo di trasporto all'esattore comunale incaricato dei pagamenti, perché lo stesso potesse recarsi nella frazione suddetta.

« Per sopperire alla spesa dell'automezzo necessario, i lavoratori interessati hanno versato, direttamente al proprietario dell'automezzo, una somma pari a lire 50 *pro-capite*.

« La spontaneità di tale offerta risulta confermata dalla circostanza che alcuni lavoratori, i quali non hanno voluto concorrere alla spesa, sono stati ugualmente pagati in Caroniti, assieme agli altri.

« In considerazione del carattere prettamente volontario dell'offerta e dei giustificati motivi che hanno indotto l'esattore comunale a chiedere il rimborso delle spese di trasporto, in quanto i pagamenti delle competenze ai lavoratori dei cantieri, di regola, si effettuano nella sede dell'ente gestore, lo scrivente non ha ritenuto adottare provvedimenti in merito ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MICHELI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se intende porre all'esame del consiglio superiore di sanità con tutta urgenza il progetto relativo alla costruzione dell'acquedotto consorziale del Pescia fra i comuni di Norcia e Cascia (Perugia). L'urgenza è motivata dal fatto che circa 20 paesi, completamente privi di acqua, attendono da anni la realizzazione di questa imponente opera ». (4697).

RISPOSTA. — « Il progetto dell'acquedotto consorziale del Pescia è stato trasmesso a questo Alto commissariato da parte del Ministero

dei lavori pubblici per l'esame ed il parere di competenza in data 13 aprile 1954. Non appena sarà stato esaminato da parte degli uffici competenti di questo A.C.I.S. sarà trasmesso con la dovuta urgenza al consiglio superiore di sanità per il parere ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

MUSOTTO E FIORENTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda e in qual modo venire in aiuto dei salariati statali in servizio presso l'amministrazione dei monopoli di Stato, in gran parte ex combattenti, i quali ininterrottamente dalla data di assunzione a tutto il 1946 hanno pagato i contributi per la invalidità e vecchiaia in ragione della metà di quelli prescritti, rimanendo l'altra metà a carico dell'amministrazione, quale datore di lavoro.

« Dal 1946 al 31 dicembre 1951 veniva poi obbligato il datore di lavoro, e cioè l'amministrazione, al pagamento integrale dei contributi.

« Con la legge del 4 novembre 1952, n. 218, veniva invece dato obbligo ai salariati di versare delle marche per invalidità e vecchiaia pari all'importo corrispondente al 4 per cento sul salario ed annessi emolumenti. È da ricordare che in media il lavoratore paga lire 800 circa al mese per la pensione statale ed altrettanta somma al mese per versamento di marche alla previdenza sociale ». (4608).

RISPOSTA. — « Si deve innanzi tutto premettere che l'obbligo contributivo deriva da una norma di carattere generale e cogente che non può non porre sullo stesso piano tutti i lavoratori, stabilendo la misura della loro partecipazione agli oneri previdenziali in relazione alla retribuzione percepita.

« È noto che con il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, l'onere contributivo fu posto interamente a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 15 aprile 1946 per gli operai e dal 1 maggio 1946, per gli impiegati.

« Senonché, gli ulteriori aggravi imposti dalla necessità di un miglioramento delle prestazioni, in relazione ai fenomeni derivanti dalla svalutazione monetaria, hanno imposto l'abbandono di un sistema basato sulla sola contribuzione dei datori di lavoro, ed il ritorno ad una partecipazione congiunta del lavoratore e datore di lavoro agli oneri di previdenza sociale.

« Attualmente la legge 4 aprile 1952, numero 218, pone a carico dei lavoratori un contributo pari al 2,40 per cento della retribuzione percepita, contributo destinato al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria; che, come è noto, permette di rivalutare 46 volte l'importo della pensione derivante dai contributi base.

« In considerazione di quanto premesso, questo Ministero non ha alcuna possibilità di rivedere l'aliquota contributiva nei riguardi della particolare categoria di cui alla interrogazione per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie gestite dall'I.N.P.S. ».

Il Ministro: VIGORELLI.

PEDINI E GITTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno un provvedimento che autorizzi gli uffici postali di 3ª classe a compiere operazioni a risparmio oltre l'attuale importo limite fissato in lire 20 mila, elevando lo stesso almeno sino alle lire 50 mila. Ritengono invero che il ministro convenga sul fatto che il limite attuale è inadeguato anche alle necessità del piccolo risparmio. Osservando inoltre come la situazione conseguente sia causa di notevolissimo disagio, specie alle popolazioni dislocate dai grossi centri ed alle comunità montane in particolare, le quali, in tale stato di cose, non possono fruire di uno dei maggiori servizi che l'amministrazione postale può loro offrire ». (4079).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si assicurano gli onorevoli interroganti che è già in esame, presso i competenti organi di questo Ministero, la possibilità di elevare, con provvedimento di carattere generale, gli attuali limiti delle operazioni dei servizi a danaro negli uffici postali, ivi compreso quello delle operazioni a risparmio nelle agenzie (ex ricevitorie di 3ª classe), che questa amministrazione stessa intenderebbe portare appunto a lire 50.000 ».

Il Ministro: CASSIANI.

PEDINI, GITTI, MONTINI E CHIARINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se sono in corso disposizioni atte a dar piena attuazione ai disposti della legge 10 marzo 1950, n. 732, e ad accelerarne gli effetti. Il passaggio a servizio interno dei fattorini anziani, previsto, tra l'altro, dalla succitata legge, a criterio degli interroganti, sarebbe mezzo assai utile ad ovviare, in parte, alla situazione di disagio in cui, per progressiva rarefazione di personale disponibile, trovansi taluni essenziali

servizi; non ultimo tra questi quello particolarmente pesante della posta — ferrovia, servizio in cui di fatto, il ricorso al lavoro straordinario, per la suddetta ragione, è diventato fenomeno ordinario, con tutte le deprecabili conseguenze ». (4661).

RISPOSTA. — « In merito, si assicurano gli onorevoli interroganti che la legge 10 agosto 1950, n. 732, è entrata nella sua regolare attuazione.

« Infatti, nella seduta del 30 luglio 1952, il consiglio di amministrazione diede il proprio benestare ad una prima graduatoria di fattorini provvisori in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 732 sopracitata (biennio di effettivo servizio) per la sistemazione in pianta stabile; e tale graduatoria è stata poi approvata con decreto ministeriale registrato dalla Corte dei conti.

« Nella stessa seduta, il consiglio di amministrazione, designò i primi 1623 fattorini della detta graduatoria, risultati in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della medesima legge (quinquennio di effettivo servizio), per la nomina nel ruolo del personale subalterno con effetto dal 1° settembre 1952; i relativi provvedimenti di nomina, successivamente predisposti dal servizio competente, sono in corso di registrazione alla Corte dei conti.

« Con altro scrutinio effettuato nel dicembre 1953, il consiglio di amministrazione ha designato, per la nomina nel detto ruolo del personale subalterno, altri 537 fattorini provvisori in possesso dei prescritti requisiti, e la nomina di questi ultimi avrà decorrenza dal 31 dicembre 1953.

« Infine, trovasi in preparazione una seconda graduatorie di fattorini provvisori (circa 1.000) in possesso del biennio di servizio necessario per la sistemazione nel ruolo dei fattorini telegrafici (articolo 2 della legge citata) ».

Il Ministro. CASSIANI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda provvedere affinché venga liquidata al più presto l'indennità per fine lavori dovuta agli operai che hanno prestato la loro opera nel cantiere di lavoro n. 12006 nel comune di Bono (Sassari) ».(4929).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha potuto provvedere al saldo delle spettanze ai lavoratori del cantiere di Bono (Sassari) (contrassegnato con il numero 012009/L e non 012006) perché l'ente gestore, contrariamente a quanto prescritto, ha inviato il rendiconto privo di alcuni documenti giustificativi e delle indicazioni necessarie e stabilire quale sia la somma necessaria per effettuare i pagamenti di fine cantiere.

« Si assicura, comunque, che è stato sollecitato l'ente gestore a curare i propri adempimenti, onde consentire la liquidazione di ogni pendenza ».

Il Ministro. VIGORELLI.

POZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se corrisponda a verità la notizia diramata dalla stampa secondo la quale certo signor De Toma Enrico avrebbe per lungo tempo trattato commercialmente con il Governo o con autorità politiche la cessione dei documenti storici di enorme importanza provenienti dall'archivio segreto della Repubblica sociale italiana.

« Tenuto presente che il signor De Toma ha nel frattempo depositato i documenti in diverse banche di Stati stranieri, si chiede se sia noto al Governo che il ritiro del passaporto al De Toma autorizza l'opinione pubblica a ritenere che si abbia interesse a impedire il recupero dei plichi pur avendone per lungo tempo negoziato l'acquisto.

« In tale situazione si chiede al Governo quali provvedimenti intenda prendere per garantire al signor De Toma la utilizzazione, in occasione di un imminente dibattito giudiziario, di tali documenti e quali passi intenda compiere per garantirne allo Stato italiano il possesso nel caso accertato che essi esistano ». (4334).

RISPOSTA. — « Con una serie di articoli saltuariamente apparsi, del dicembre 1951 in poi, su diversi giornali, è stata diffusa la notizia che tale De Toma Enrico, ex ufficiale della guardia nazionale repubblicana in possesso di due buste contenenti documenti personali di Mussolini che, a dire dello stesso De Toma, gli sarebbero state affidate nell'aprile 1945 da un ufficiale addetto alla segreteria particolare del duce con incarico di trasferirle in Svizzera.

« Nel marzo 1952, poi, il De Toma andava offrendo in vendita, a industriali milanesi, fotocopie del carteggio che, a suo dire, si trovava depositato in una banca di Basilea.

« Questo ministero non ha mai avuto contatti diretti o indiretti con il De Toma per la cessione di tali documenti, sulla cui autenticità non è stata raccolta, sinora, alcuna valida conferma.

« Al nominato De Toma non è stato mai ritirato il passaporto; solo per un breve periodo di tempo il passaporto gli fu limitato alla sola Svizzera, e ciò al fine di acquisire concrete notizie su alcuni precedenti e pendenze penali a di lui carico.

« Comunque, già da tempo sono state impartite disposizioni perché il passaporto del De Toma sia reso valido per tutti gli Stati consentiti.

« Per quanto riguarda, infine, le misure da attuare per garantire l'acquisizione dei documenti agli archivi di Stato, utili decisioni potranno essere prese, soltanto quando ne saranno provati la esistenza, la autenticità e il valore storico ».

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

RICCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se e quando intende costruire un edificio postale nel comune di Resina (Napoli) ». (3854).

RISPOSTA. — « Al riguardo si informa l'onorevole interrogante che è già in esame la possibilità di inserire nel programma di costruzioni edilizie del prossimo esercizio finanziario, la costruzione di un edificio postale a Resina.

« Tale possibilità, però, oltre a dipendere dalle disponibilità di bilancio, è subordinata alla cessione gratuita da parte di quel comune dell'area occorrente.

« Il predetto comune è stata a tal fine interpellato e si è in attesa della risposta.

« Si riserva pertanto di fornire l'onorevole interrogante, appena possibile ulteriori notizie ».

Il Ministro: CASSIANI.

RICCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se e quando intende costruire un edificio postale nel comune di Marigliano (Napoli) ». (3927).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica all'onorevole interrogante che la costruzione di un edificio postale a Marigliano non è prevista nel programma di opere edilizie già predisposto dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

« Tuttavia, poiché i locali, di proprietà del comune e ove ha sede attualmente l'ufficio postale della predetta località, risultano poco adatti, sarà esaminata al più presto la possibilità di dare all'ufficio in parola una sistemazione più adeguata ai bisogni.

« Qualora non fossero reperibili nuovi locali adatti allo scopo o, comunque, non si presentasse altra confacente soluzione, potrà essere esaminata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, anche la possibilità di addivenire alla costruzione, nella località in parola, di un apposito edificio ».

Il Ministro: CASSIANI.

SANTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere a quanto ammontano i contributi sindacali versati annualmente dalle aziende dell'I.R.I. alla Confederazione generale italiana dell'industria ». (3689).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione sopra trascritta, si porta a conoscenza dell'onorevole interrogante quanto segue:

« Non risulta che le aziende dell'I.R.I. siano tenute a versare contributi sindacali alla Confederazione generale dell'industria italiana. Una tale forma di versamento non è, infatti, prevista dalla organizzazione di quell'ente.

« È noto, invece, che le predette aziende versano i contributi in questione alle unioni o associazioni regionali, che, par altro, hanno personalità e bilanci autonomi.

« Le associazioni regionali, a loro volta, provvedono alle spese centrali, della confederazione, nei modi ed entro i limiti consentiti dalle loro disponibilità di bilancio.

« Inoltre, la misura dei contributi, corrisposti dalle aziende I.R.I. alle associazioni regionali, non presenta carattere di uniformità, essendo decisa dall'assemblea di ciascuna associazione in base o al numero dei dipendenti o all'ammontare delle loro retribuzioni.

« Per ultimo, riguardano gli oneri in parola le singole aziende, i medesimi non sembrano si possano considerare completamente a carico del gruppo I.R.I., in quanto molte di esse aziende (soprattutto nei settori siderurgico, elettrico, telefonico ed altri) hanno forti partecipazioni azionarie private (a volte superiori al 50 per cento) ».

Il Ministro: VILLABRUNA.

SCARASCIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se risponda al vero che l'ispettorato compartimentale della Puglia determina i contributi previsti dalla vigente legislazione per opere di miglioramento fondiario e di trasformazione agraria in base ad un prezziario risalente al

1948 e nel quale non viene effettuata alcuna discriminazione in rapporto alle distanze dai luoghi di produzione dei materiali, dalle strade, dalle ferrovie, ecc.

« Se quanto sopra risponde al vero l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per rimuovere un motivo di gravi lamentele da parte dei produttori, che sono messi in condizione di non poter effettuare opere con il contributo statale, non trascurando le giustificate perplessità di quanti, pur conoscendo la apprezzata opera del Governo nel campo agricolo, non possono usufruire nella stessa misura dei beneficî dei quali godono regioni limitrofe in cui i prezziari sono annualmente aggiornati ». (4256).

RISPOSTA. — « A seguito degli accertamenti disposti da questo ministero si comunica che l'ispettorato agrario compartimentale di Bari, nel determinare le spese occorrenti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per le quali viene concesso il sussidio dello Stato da parte di questo ministero, adotta un prezzario aggiornato.

« In particolare si fa presente che il prezzario in parola prevede, per le singole categorie di opere, un minimo e un massimo di prezzi, che vengono applicati in base alle risultanze degli accertamenti tecnici, disposti di volta in volta al fine di stabilire le opere, dai centri di produzione dei materiali ».

Il Ministro: MEDICI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare affinché sia corrisposta al più presto la tredicesima mensilità anche ai pensionati assistiti dalla cassa speciale autoferrotramvieri e navigatori ». (4580).

RISPOSTA. — « Le norme vigenti in materia di previdenza dei dipendenti da aziende filotramviarie e di navigazione interna non prevedono la corresponsione della 13ª mensilità.

« È da rilevare, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, le pensioni liquidate con decorrenza 1° febbraio 1945 (e successiva) sono calcolate sulla base della retribuzione, comprensiva della 13ª mensilità; d'altra parte le pensioni, liquidate, con decorrenza anteriore, alla categoria dei lavoratori di cui trattasi, sono state migliorate in rapporto a quelle liquidate in data posteriore.

« La concessione della 13ª mensilità non potrebbe avere come inderogabile premessa che una maggiorazione dei contributi in atto corrisposti, i quali — peraltro — attingono un limite appena sopportabile per le aziende e per i lavoratori.

« In considerazione di quanto precede, non sembra che — almeno per il momento — sia possibile dare un favorevole seguito alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SCOTTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno porre fine alle indiscriminate importazioni di uova che, provocando una sensibile flessione dei prezzi sui nostri mercati — prezzi non più corrispondenti all'alto costo dei mangimi — recano un grave ed ingiusto danno ai pollicultori che nel deprezzamento dei loro prodotti debbono subire forti perdite e ciò mentre il consumatore, se pure ha qualche piccolo vantaggio sui prezzi, non può avere un prodotto di qualità, essendo le uova di importazione conservate e pertanto non adatte all'alimentazione specie dei vecchi, dei malati e dei bambini ». (4234).

RISPOSTA. — « La produzione nazionale di uova è insufficiente ad assicurare il fabbisogno interno e, pertanto, il provvedimento che ne ostacolasse le importazioni contrasterebbe con la politica finora perseguita dal Governo per incrementare il consumo di tale derrata fra i più larghi strati della popolazione ».

« Al riguardo si fa presente che, allo scopo di facilitare al massimo gli approvvigionamenti di pollame e di uova, sin dal 1° novembre 1951 è stata prevista la franchigia doganale per l'importazione di dette merci. Infatti l'introduzione in Italia delle uova è stata liberata non solo dai paesi membri dell'E.P.U., ma anche dai paesi dell'Europa orientale, nostri tradizionali fornitori.

« Pertanto, un eventuale provvedimento limitativo delle importazioni sarebbe in contrasto con gli impegni assunti in campo internazionale e potrebbe provocare ritorsioni da parte dei Paesi esportatori.

« D'altra parte è da considerare che le importazioni di cui trattasi non hanno causato, così come non causano una depressione dei prezzi, che, invece, si sono mantenuti a quotazioni sufficientemente remunerative.

« Circa, poi, l'alto costo dei mangimi lamentato dall'onorevole interrogante, si precisa che i prezzi di detta merce hanno subito in questi ultimi tempi una sensibile flessione, determinando una conseguente diminuzione dei costi di produzione ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

SENSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di tutelare l'esistenza e l'attività della categoria dei rappresentanti vettori, nominati a norma della legge sull'emigrazione del 1901, che vedono accentrare sempre più il lavoro e le funzioni nel « Cime », a tutto danno della categoria.

« Si tratta di ben 10.000 famiglie dei rappresentanti vettori che vedono compromessa la loro esistenza e che chiedono di essere tutelate ».

« I rappresentanti vettori hanno sempre assistito con cura gli emigranti, ed utilmente il loro diritto alla vita non può essere menomato da organizzazioni, sia pure a carattere internazionale, quale il "Cime" ». (5045).

RISPOSTA. — « I rappresentanti di vettore di emigranti non derivano la loro funzione dall'amministrazione, bensì dalla compagnia di navigazione che rappresentano e con la quale si costituisce il rapporto di rappresentanza.

« Il Ministero degli affari esteri, per ragioni di interesse pubblico, interviene nel dare efficacia al predetto rapporto soltanto con la concessione del proprio assenso dopo avere accertato che il rappresentante possiede tutti i requisiti di idoneità e di moralità necessari per l'esercizio di un'attività socialmente delicata.

« Naturalmente, nonostante tale intervento, la natura del rapporto rimane di carattere privato e perciò sfuggono alla competenza dell'amministrrazione i rapporti economici intercorrenti tra il vettore ed i suoi rappresentanti.

« L'attività svolta dal « Cime », connessa ad accordi internzionali, ha il fine di facilitare l'emigrazione verso determinati paesi anch'essi membri dello stesso « Cime », ed è esplicata con la gratuita collaborazione del Ministero del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474 ed in applicazione delle norme che fissano la competenza di quel Ministero in materia di assistenza ai lavoratori.

« Non sembra pertanto che il Ministero degli affari esteri abbia comunque poteri per estromettere dall'attività di reperimento degli emigranti assistiti il predetto « Cime » che si serve all'uopo, come si è accennato, dei servizi dipendenti dal Ministero del lavoro.

« Ciò non toglie, tuttavia, che i rappresentanti di vettore possano chiedere alle compagnie di navigazione rappresentate di modificare il contratto di rappresentanza nel senso che meglio risponda ai loro interessi ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere i motivi per cui nel comune di Cerreto Guidi (Firenze), la società concessionaria T.E.T.I. abbia trasformato l'impianto telefonico locale in distretto autonomo, obbligando così i quattordici abbonati locali (che prima erano direttamente collegati in unico distretto con i comuni di Empoli, Focenza, Vinci), ad effettuare, comprese nel canone, solo telefonate fra loro, e pagare quelle dirette ai suddetti comuni, realizzando così, a favore della società e ad evidente danno degli utenti, un ingiusto profitto e rendendo pressoché inutile — data la vicinanza degli abbonati — il servizio telefonico fra loro ». (4666).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa l'onorevole interrogante anzitutto che la nuova sistemazione della rete telefonica in questione risponde ad una esigenza organizzativa e cioè al criterio generale sancito dall'articolo 213 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, il quale stabilisce che la rete urbana comprende di regola il territorio di un solo comune.

« È ad ogni modo da tenere presente, che, contemporaneamente alla nuova delimitazione della suddetta rete urbana, la società telefonica concessionaria di zona (T.E.T.I.) ha attuato una attesa innovazione e cioè un sistema teleselettivo che permette agli utenti di Cerreto Guidi, con la sola manovra del disco combinatore dei propri apparecchi, di ottenere comunicazioni dirette con Empoli, Firenze, Calenzano e Vaglia.

« Inoltre, deve considerarsi che il maggior onere tariffario conseguente alla avvenuta separazione è compensato, almeno in parte, dalla riduzione del canone di abbonamento per il passaggio della rete dal III al IV Gruppo tariffario, e dall'abolizione delle sopratasse per la linea di giunzione Cerreto Guidi-Empoli.

« Il suddetto maggior onere trova quindi una sua contropartita nelle agevolazioni suaccennate e nel miglioramento tecnico del servizio che è reso, di conseguenza, più rispondente alle esigenze di quella popolazione ».

Il Ministro: CASSIANI.

SPALLONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se l'ufficiale postale del comune di Ortucchio (L'Aquila) è stato deferito all'autorità giudiziaria per rispondere dei gravi reati emersi dall'inchiesta amministrativa fatta dalla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni dell'Aquila all'ufficio postale di detto comune.

« L'interrogante sottolinea l'opportunità di una risposta che rassicuri l'opinione pubblica messa in allarme da voci secondo le quali un parlamentare democratico cristiano, già socio di affari dell'ufficiale postale, si starebbe adoperando per insabbiare la procedura in corso ». (4572).

RISPOSTA. — « In merito, si comunica all'onorevole interrogante che il titolare dell'agenzia postale di Ortucchio, signor Zucaro Tommaso, responsabile confesso di frodi nel servizio dei risparmi postali, è stato allontanato dall'impiego e deferito dall'autorità giudiziaria ».

Il Ministro: CASSIANI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno un suo nuovo intervento presso le associazioni sindacali che rappresentano e tutelano le aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati — e più precisamente: *a*) l'associazione delle Casse di risparmio (A.C.R.I.); *b*) l'associazione bancaria italiana (Assicredito); *c*) l'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici; *d*) l'associazione nazionale degli esattori e ricevitori provinciali imposte e tesorieri enti locali; *e*) l'associazione nazionale imposte di consumo — allo scopo di poter riesaminare la catastrofica minorazione, nei confronti di altre categorie di lavoratori, delle attuali vigenti misure degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

« Tale intervento risulta più che mai doveroso visto l'insuccesso dell'azione diretta svolta dalle associazioni sindacali dei lavoratori, e considerata l'inutilità di un primo ricorso all'autorità del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

« Non è inutile chiedere anche, come si chiede che l'istituto degli assegni familiari venga rafforzato dalla politica sociale del Governo, e non si permetta, quindi, una qualsiasi evasione ». (4581).

RISPOSTA. — « Nel decorso anno, questo Ministero, su richiesta dei sindacati dei lavoratori ebbe a promuovere diversi incontri con le associazioni delle aziende di cui alla interrogazione; detti incontri — tuttavia — non poterono concludersi in senso positivo per l'eccezione sollevata dalle associazioni interessate relativamente alle integrazioni contrattuali (assegni familiari di contingenza) corrisposte a latere degli assegni familiari previsti dalle norme di legge.

« La sola soluzione favorevole poté aversi per la categoria dei lavoratori dipendenti da appaltatori delle imposte di consumo che, in effetti, rappresentava la categoria depressa del settore.

« Di recente è stata avanzata dai sindacati dei lavoratori la richiesta di una nuova discussione del problema e questo Ministero si ripromette, dopo una attenta valutazione dei diversi aspetti di esso, di procedere ad una riconvocazione delle parti.

« Per quanto riguarda le evasioni, cui accenna l'onorevole interrogante può assicurarsi che l'istituto nazionale della previdenza sociale svolge la massima vigilanza, al fine di impedire — da parte dei datori di lavoro — che si venga meno all'obbligo del pagamento dei contributi stabiliti ».

Il Ministro: VIGORELLI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se la pubblicazione nel settimanale *Epoca* di documenti segreti estratti dagli archivi di palazzo Chigi e concernenti un grave momento della vita italiana, sia stata da lui autorizzata; e, in tal caso, se egli ritenga dignitosa e appropriata la pubblicazione di documenti di altissimo interesse per il paese in un settimanale di varietà e non già nelle consuete e rispettabili forme editoriali che ogni Stato riserva a pubblicazioni del genere.

« Sempre nel caso che il Ministro abbia autorizzato tale iniziativa, l'interrogante chiede di conoscere se sia stato altresì autorizzato il signor Mario Toscano a selezionare i carteggi in questione e a commentarli con proprie, discutibili considerazioni critiche che purtuttavia acquistano carattere di ufficialità.

Inoltre, l'interrogante chiede di sapere a chi sia stato versato e devoluto il compenso che il settimanale non può non aver dato per rivelazioni documentarie di tanto incalcolabile risonanza.

« L'interrogante chiede anche di conoscere se, qualificandosi il signor Toscano quale « vicepresidente dela commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici », debba intendersi che lo Stato italiano sia intenzionato a far conoscere i documenti della propria storia attraverso le riviste illustrate, col discredito del proprio prestigio e del prestigio stesso della cultura, e col solo risultato che la storia del Paese, insieme con la cronaca degli scandali recenti e di ogni altro crimine, serva solo a incrementare il guadagno di editori senza scrupoli.

« A tale proposito l'interrogante chiede di conoscere se, nell'attuale delicata situazione internazionale, la rivelazione di taluni dei documenti riportati anche dalla stampa straniera non abbia, oltre tutto, arrecato nocumento all'interesse della nazione.

« Ove poi il Ministro non avesse autorizzato l'iniziativa, l'interrogante chiede di conoscere quali misure egli intenda adottare a garantire che tutti indistintamente gli archivi statali siano in avvenire aperti al pubblico nel modo più serio, più responsabile e più tempestivo; e quali provvedimenti intenda, intanto, prendere nei confronti del signor Toscano, dimostratosi comunque inidoneo a ricoprire il delicato incarico da lui ostentato sotto la pubblicazione in questione ». (4983).

RISPOSTA. — « Dalla interrogazione si rileva come essa sia imperniata sul presupposto che i documenti di cui all'articolo del professore Toscano provengano dall'archivio storico del Ministero degli affari esteri e pertanto su di essi il Ministero debba esercitare il suo controllo. Questo presupposto non è peraltro fondato. In effetti l'intero carteggio Hitler-Mussolini, di cui una parte soltanto è stata raccolta in un volume edito a Milano nel 1946, fa parte di quel gruppo — invero assai limitato — di documenti che, rintracciato a Lisbona e formalmente richiesto in virtù delle clausole armistiziali, dovette essere consegnato nel 1944 alle autorità anglo-americane.

« Le copie fotografiche da questi ultime conservate dopo la restituzione degli originali al Governo italiano furono, specialmente per l'intero carteggio Hitler-Mussolini, presentate al processo di Norimberga e sono state quindi inserite nei 42 volumi della roccolta ufficiale degli atti del processo: *Trial of the majors war criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg 14 november 1945-1 october 1946, Published at Nuremberg, Germany, 1947-1949.*

« D'altra parte va ricordato che le stesse riproduzioni fotografiche dei documenti italiani si trovano a disposizione degli studiosi qualificati, negli Stati Uniti, sia presso la *Hoover war Library*, sia presso l'ufficio storico del dipartimento di Stato ed in Gran Bretagna presso la *Foreign Office Library, Cornwall House* di Londra.

« A ciò si aggiunge che i testi delle lettere scambiate tra Hitler e Mussolini di cui all'articolo del professor Toscano si trovavano già pubblicati precisamente:

a) per la lettera di Hitler dell'11 marzo 1938 in: *Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945. Aus dem Archiv des Deutschen Auswärting Amtes, Serie D (1937-1945), Band 1, Von Neurath zu Bibbentrop (September 1937-September 1938), D. 352, Baden-Baden, Imprimerie National, 1950;*

b) per la lettera di Hitler del 23 marzo 1939 in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, pagine 313-314, fascicolo luglio 1946-ottobre 1947;

c) per la lettera di Mussolini del 21 agosto 1939 in *Documenti Diplomatici italiani*, Serie VIII (1935-1939) volume VIII, D. 136, Libreria dello Stato, 1953.

d) per la lettera di Hitler dell'8 marzo 1940 in *Elizabeth Wiskemann: The Roma-Berlin Axis - A History of the relations between Hitler and Mussolini, pigine 196-198, Geoffrey Cumberlege, Toronto, 1949.*

« Per quanto concerne la corrispondenza scambiata trar il Presidente Roosevelt e Mussolini, essa si trova edita nella Raccolta dei Documenti diplomatici del Dipartimento di Stato Americano: *Peace and war - United States Foreign Policy 1931-1941, Washington, Government Printing Office, 1943*, e precisamente:

a) Il primo messaggio di Roosevelt del 29 aprile 1940, consegnato a Mussolini il 1° maggio 1940, è integralmente riprodotto nel D. 151.

b) La risposta di Mussolini, consegnata dall'ambasciatore Colonna a Roosevelt il 2 maggio 1940, è integralmente riprodotta nel D. 153.

c) Il secondo messaggio di Roosevelt del 14 maggio 1940, si trova integralmente riprodotto al D. 155.

d) La risposta di Mussolini del 18 maggio 1940, si trova riprodotta integralmente al D. 158.

« Circa lo scambio di lettere intercorso tra il Presidente del Consiglio dei Ministri francese Paul Reynaud e Mussolini, esso si trova integralmente pubblicato nelle due edizioni delle memorie di Reynaud: *La France a sauvé l'Europe*, *Paris*, *Flammarion 1947* (pagine 183-185 del 1° volume per la lettera del 22 aprile 1940 e pagina 185 per la lettera del 24 aprile 1940) e *Au coeur de la mêlée (1930-1945)*, *pagine 594-596*, *Paris*, *Flammarion*, *1952*.

« Le lettere fra Churchill e Mussolini e fra Ciano e Churchill si trovano pubblicate in *Winston Churchill*, *The second world War*, II, *Their finest hour* e precisamente:

a) la lettera di Churchill a Mussolini del 16 maggio 1940 a pagina 107;

b) la risposta di Mussolini a Churchill del 18 maggio 1940 a pagine 107-108;

c) la lettera di Ciano a Churchill del 23 dicembre 1943 a pagine 115-116.

« La corrispondenza tra Sua Santità Pio XII e Mussolini dell'aprile 1940 venne per la prima volta pubblica in: *L'opera di pace della Sante Sede e l'Italia. Appunti*, tipografia Poliglotta del Vaticano, 1946.

« Infine, la lettera di Grandi a Mussolini del 21 aprile 1940 si trova stampata per la prima volta nella memoria difensiva presentata nel processo alla corte di Assise di Roma del novembre-dicembre 1947.

« Ciò premesso non si è ravvisato e non si ravvisa alcun elemento per interferire in una pubblicazione di carattere del tutto privata di uno studioso, pubblicazione che ogni altro specialista della materia avrebbe potuto liberamente scrivere ».

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda emanare un provvedimento legislativo per correggere la irrisoria valutazione dei titoli di concorso, relativi al servizio prestato nella scuola elementare (0,35 per ciascun anno e per non più di dieci anni).

« Infatti, molti maestri laureati, partecipanti al concorso 1-A riservato agli statali su deliberazione del Consiglio di Stato, non potranno coprire le cattedre messe a concorso per mancato raggiungimento del punteggio 70/100 ». (4691).

RISPOSTA. — « La tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre di scuole secondarie è stata fissata da una legge (2 agosto 1952, n. 1132), dopo lungo ed approfondito esame da parte delle Camere, talché il Ministero non può che attenervisi rigorosamente. Si è tuttavia del parere che il punteggio attribuito al servizio di insegnante elementare non sia inadeguato ove si consideri che quello massimo attribuito all'insegnante medio o a quello universitario è di 7 punti ».

Il Ministro: MARTINO.

TROISI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed opportuno promuovere il provvedimento relativo alla estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli impiegati tecnici dell'amministrazione dei monopoli ». (4318).

RISPOSTA. — « È noto che — a norma del decreto ministeriale 19 gennaio 1939 — i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive norme integrative e regolamentari, di cui beneficiano soltanto i lavoratori manuali, con le due sole eccezioni: 1°) dei sopraintendenti al lavoro altrui e, 2°) dei componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima.

« La estensione di detta assicurazione agli impiegati tecnici dell'amministrazione dei monopoli implica problemi di notevole complessità. È evidente, infatti che non sarebbe consentito di provvedere alla tutela di una unica categoria di impiegati e di una sola amministrazione autonoma statale, senza provvedere contemporaneamente alla tutela di tutti gli altri impiegati.

« D'altro canto, è agevole rilevare che — fra questi ultimi — molti sono adibiti a lavori indubbiamente più pericolosi e che presentano rischi maggiori di quelli cui sono esposti gli impiegati tecnici dei monopoli (basti pensare, ad esempio, agli ingegneri minerari, ai chimici addetti alla fabbricazione di esplosivi, ecc.).

« Il provvedimento sollecitato dall'onorevole interrogante potrebbe anche essere opportuno e forse desiderabile; in proposito è da ricordare che la commissione per la riforma della previdenza sociale auspicò, fin dal 1947, che le future leggi stabilissero la più ampia protezione, in tutti i settori previdenziali, degli impiegati in genere.

« Ma la questione, — che presenta, come si è detto, complessi aspetti di natura assicurativa, attuariale, contributiva e finanziaria, richiedenti una lunga ed approfondita elaborazione di studi e di calcoli — pur essendo nei voti e nei futuri programmi, non può dirsi giunta ad un punto di maturazione tale, da consentire affidamenti circa la sua soluzione.

« L'estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli impiegati statali comporterebbe, tra l'altro, un onere diretto al bilancio statale che, al momento, non può essere calcolato, ma che indubbiamente sarebbe notevole.

« Sembra, comunque, opportuno rammentare che anche gli impiegati tecnici dell'amministrazione dei monopoli — purché di ruolo — colpiti per « causa di servizio » da eventi lesivi, hanno titolo alla pensione privilegiata ».

Il Ministro: VIGORELLI.

TURCHI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se sia a conoscenza delle manifestazioni di unanime protesta di tanti Consigli provinciali originate dalla circolare dell'A.C.I.S. del 31 ottobre 1953, n. 530.20300.20/A.G., con la quale si minaccia la riduzione dei contributi governativi ai consorzi antitubercolari, mentre la diffusione della malattia e le condizioni di estremo disagio di tanta parte della popolazione, esigerebbero che i contributi fossero aumentati; per sapere inoltre se di fronte alla constatata impossibilità, per le amministrazioni provinciali e comunali, di supplire con mezzi propri alle necessità dell'assistenza ai tubercolotici che non può essere in nessun caso ridotta, non ritenga di annullare la citata circolare, dando tempestive assicurazioni in tal senso ». (2743).

(*Vedi risposta all'onorevole Baglione, n. 2853*).

ZANIBELLI E CALVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi che sinora hanno impedito la attuazione della legge 2 marzo 1953, n. 429, legge che delegava il Governo ad emanare un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che tra l'altro prevedeva di costituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stesa, i ruoli organici di gruppo *A*, *B* e *C* e personale subalterno del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

« Particolarmente, per quest'ultimo adempimento, inteso a dare un definitivo assetto giuridico al rapporto di lavoro dei 3.200 impiegati contrattisti degli uffici del lavoro, gli interroganti chiedono un urgente intervento risolutivo ». (4616).

RISPOSTA. — « La legge 2 marzo 1953, n. 429, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero stesso, nonché la costituzione dei ruoli organici del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, venne pubblicata in data 16 giugno 1953.

« Successivamente, si rese necessario chiedere al Parlamento proroga del termine previsto all'articolo 2 della citata legge delega, in quanto la formulazione del provvedimento delegato si presentava particolarmente laboriosa per le molteplici questioni da risolvere.

« Come è ben noto, infatti, il provvedimento non riguarda soltanto la sistemazione in ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, ma principalmente il coordinamento e la raccolta in testo unico delle norme vigenti, in ordine all'organizzazione del Ministero e dei suoi organi periferici, nonché la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero stesso ed il decentramento a questi ultimi di varie attribuzioni.

« Ciò premesso, si ha il pregio di assicurare che il testo unico di cui trattasi è già stato elaborato da questo Ministero. Peraltro, è da rilevare che il provvedimento di proroga del termine previsto dalla citata legge 2 marzo 1959, n. 429, trovasi tuttora all'esame della 1ª commissione della Camera dei deputati.

« Una volta ottenuta detta proroga — del tutto indispensabile, stanti gli adempimenti formali cui il provvedimento delegato è subordinato (parere del Consiglio di Stato e parere di una apposita commissione di Parlamentari; designati dai Presidente delle rispettive Camere) — non mancherà da parte dello scrivente il più vivo interessamento, per la più rapida attuazione del provvedimento in questione ».

Il Ministro: VIGORELLI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI